


Fortunato Pintor

**IL DOMINIO PISANO
NELL'ISOLA D'ELBA
DURANTE IL SEC. XIV**



Editore Rigoli - Pisa 1898

Spesso studiosi e appassionati di storia dell'Elba ci chiedono indicazioni bibliografiche riguardanti la dominazione pisana nel periodo medioevale, poichè le conoscenze su questo importante periodo sono molto scarse.

Per questo motivo l'Azienda di Soggiorno ha ritenuto di dover riprodurre il libro di Fortunato Pintor, edito nel 1898 e non più reperibile in commercio.

Il Pintor, attraverso un puntiglioso studio dei documenti, ci restituisce non solo le vicende storiche di quegli anni lontani, ma anche la vita della gente comune, fatta di quotidiane difficoltà e di piccole speranze.

Così, accanto alle decisioni politiche e militari degli Anziani e dei Savi della Repubblica pisana, rivivono gli affanni dei minatori e le misere condizioni delle comunità del versante occidentale. Rivediamo le lotte fra Pisani e Genovesi, fatte di battaglie e di astuzie, ma anche il travaglio di questi antichi elbani, che vivevano in una terra allora "sterile e insalubre", dove nessuno voleva abitare, ma che tutti desideravano possedere per la ricchezza del suo sottosuolo.

L'Azienda Autonoma
di Cura, Soggiorno e Turismo
dell'Elba

IL DOMINIO PISANO NELL'ISOLA D'ELBA

DURANTE IL SEC. XIV

Insula inexhaustis Chalybum generosa metallis.
Virg., Aen. X, 174

L'isola d'Elba diede spesso occasione alle ricerche di scienziati italiani e stranieri che ne studiarono la natura del suolo veramente fortunato, e fu oggetto della curiosità di quelli che vi andarono rintracciando le memorie dei noti episodi della storia napoleonica. Di fronte all'importanza geologica dell'isola e a questi ricordi storici recenti sono cadute quasi in dimenticanza le vicende anteriori dell'Elba, la quale pur negli ultimi secoli del Medio Evo ebbe parte notevole e nelle imprese dei Saraceni nel Mediterraneo e nelle contese fra le repubbliche di Pisa e di Genova. Non le mancò veramente uno storico particolare, il Ninci, 1) il quale intese di narrare la storia dell'isola fin dall'età più remota, ma per questa non si valse d'altro sussidio che delle notizie degli scrittori e per il Medio Evo non rischiarò la grande oscurità onde sono avvolte le vicende della sua patria fino al se. XIV: solo cogli ultimi anni di questo secolo, nei quali gli Appiano sottentrarono ai Pisani nel dominio del-

1) NINCI, Storia dell'isola d'Elba, Porto-Ferraio 1815

l'isola, che si erano riservati come prezzo della vendita del territorio della repubblica ai Visconti, incomincia la narrazione particolareggiata. Noi non intendiamo di colmare quella vasta lacuna, ma solo di illustrare coi documenti che ci rimangono e che non sono anteriori alla metà del sec. XIII, le condizioni dell'isola sotto il dominio pisano. Questa limitazione cronologica non deve peraltro intendersi rigorosamente ed è quasi inutile dire che le istituzioni e le condizioni del periodo più recente, non sono che continuazione e più di rado svolgimento d'istituzioni e condizioni già esistenti.

Quanto alla materia convien premettere che essa, quale ci viene offerta dai documenti, più che la storia politica, riguarda quella interna e più che gli avvenimenti, l'amministrazione pubblica. Ma se le ricerche anche tenui sugli istituti dei comuni italiani possono sempre giovare ad una più esatta comprensione della legislazione e della vita comunale, quella sull'isola dell'Elba, per la speciale funzione che essa esercitava nell'organismo amministrativo della repubblica, alla cui ricchezza contribuiva per la più gran parte, possono riuscir non del tutto inutili a chi studi l'economia pubblica medioevale.

Nella trattazione, abbiamo parlato prima delle condizioni economiche dell'isola sotto i Pisani, quindi degli ordinamenti amministrativi e del loro svolgimento e successivamente delle attribuzioni dei singoli magistrati, dell'esercizio dell'industria mineraria e del commercio del ferro. Nei due ultimi capitoli abbiamo discusso brevemente dell'importanza militare dell'Elba e dei provvedimenti adottati dalla repubblica per difenderla e finalmente delle relazioni dell'isola coll'autorità ecclesiastica.

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'ELBA SOTTO I PISANI

Il 21 ottobre del 1362 (stile pis.) il consiglio degli Anziani di Pisa, sentito il parere dei Savii, 1) si riuniva per deliberare intorno alle condizioni economiche assai tristi in che versavano i comuni dell'Elba e studiandosi di porre un riparo al già iniziato movimento di emigrazione, concedeva agli abitanti dell'isola una dilazione nel pagamento delle gravezze. 2) Ma il disagio che destava allora le apprensioni dei governanti, non era di data recente. A chi esamini i documenti riferentesi al dominio pisano nell'Elba durante il '300, viene fatto di notare come le deplorevoli condizioni di questa abbiano un riflesso assai largo nelle frequenti relazioni tra gli isolani ed i governanti e diano occasione alle lagnanze degli uni ed ai provvedimenti non sempre efficaci degli altri. Nel tempo della provvisione ricordata era già cominciato l'esodo delle popolazioni dell'isola; ma già quattordici anni avanti, gli abitanti di Rio e

1) Sul carattere dell'istituzione dei Savii di Pisa e sulle loro attribuzioni, cfr. uno studio di C. Rossi, IL Consiglio dei Savii nel governo della repubblica Pisana in Studi Storici, Vol.V, fasc.IV, p.449 sgg.

2) R. Archivio di Stato di Pisa - Provv. d. Anziani: A, Reg. 133, c.100 r. e v. Trascriviamo in seguito per intero questo documento che offre dati statistici interessanti sulla popolazione dell'isola a mezzo il trecento. Cfr. p. 11, nota n° 3.

di Grassula, due dei più cospicui comuni dell'isola, lo avevano quasi minacciato in una petizione diretta, in forma del resto umile, agli Anziani perchè concedessero loro certe franchigie ed immunità senza di che ad essi non sarebbe rimasto altro partito che di abbandonare la patria "et ire mendicando per mundum cum familiis et massaritiis suis".1) Siffatte espressioni, a cui molte altre dovremo aggiungere in seguito, valgono a dare un'idea della miseria e del dissesto economico che affliggeva l'isola. Del resto, ciò che si dice dell'Elba, dovrebbe ripetersi per molti dei comuni posti in quel tempo sotto il dominio della repubblica pisana. Cause diverse e non facilmente evitabili, le guerre, le epidemie, le intemperie e ancor più spesso forse le non troppo miti imposizioni del governo, producevano ovunque i medesimi effetti. Ma il malessere economico doveva sembrare tanto più grave là dove, come nell'isola d'Elba, la straordinaria ricchezza del suolo ed il fiorire di una industria molto proficua avrebbero dovuto riflettersi in una relativa agiatezza degli abitanti, che contribuivano con la loro opera, del resto compensata, a renderla più vantaggiosa. Anzi, gli isolani di queste benemerienze avevano coscienza e le richiavano in proprio favore; 2) ma non sempre forse le riconosceva e le compensava adeguata-

1) Provv. d. Anziani: A. 115, c. 157 v. (1348). Richiamandosi alle consuetudini, i comuni di Rio e Grassula fanno notare agli Anziani come in ogni tempo sia stata concessa loro immunità dalle pubbliche prestanze e da imposizioni d'altro genere "quia sunt pauperes et indigentes et quia fondunt venam ferri de Ilba pisani comunis, que foditur in dictis comunibus et in dicta insula". Sono enumerate in seguito le gravezze da cui chiedono l'esenzione e si aggiunge infine che, se essi si trovarono sempre in grandi ristrettezze, anche quando godettero dell'immunità, tanto maggior diritto ad ottenerla hanno ora che "occasione mortalitatis, fere omnes mortui sunt". Di quest'epidemia, che è quella famosa del 1348, avremo ad occuparci in seguito.

2) Vedi la petz. cit. nella nota precedente.

mente la repubblica. Anche gli abitanti di Castiglione della Pescaja, dove essa esercitava un'altra industria ugualmente produttiva, quella del sale, nel 1332 si lamentavano di essere stati costretti, per adempiere i loro obblighi verso l'amministrazione pisana, a vendere persino i corredi delle loro spose, cioè i letti, i materassi, gli stessi ornamenti muliebri e per evitare il pericolo di una nuova esosa imposta, che li avrebbe obbligati ad abbandonare la loro terra (la minaccia era, come si vede sempre la medesima), si dichiaravano pronti a prestare la loro opera nella ricostruzione delle mura del paese, che le piogge torrenziali avevano distrutto, lasciando così il territorio affatto aperto ai nemici. 1) Come per Castiglione l'industria delle saline, per l'isola d'Elba i tesori racchiusi nel suolo ridon- davano in gran parte a vantaggio del comune di Pisa, e, fra i privati, dei negozianti che al commercio minerario attendevano con molto profitto. Sugli abitanti, impiegati per la maggior parte nei lavori di scavazione del ferro ricadevano i mali non lievi derivanti dalla sterilità del suolo, dalla malsanità dell'aria, dalle pubbliche gravezze e dai frequenti assalti dei nemici.

Il suolo di natura essenzialmente granitica e calcarea *M. MARSALE* non poteva certo essere fertile: gli abitanti del castello di Montemarsale, sempre a fine di ottenere più larghe concessioni, facevano notare agli Anziani come in tutta l'isola fosse l'unica fortezza abitata e come, nonostante le concessioni, non si trovasse nessuno che vi si volesse stabilire se non vi fosse costretto da qualche ragione, tanto era infelice il paese per il clima e per il suolo. 2) E nel 1377, gli abitanti

1) Provv. d. Senato: A, 52, c. 6 v.

2) Id: A, 54, c. 2 v. e 3v. "Coram vobis dominis Anthianis pisani populi pro parte comunis castri Montismarsalis insule Ilbe exponitur et dicitur reverenter quod, sicut vestra dominatio novit, in insula Ilbe non est aliquid castrum muratum nisi castrum Montism. in quo aliquis

di Poggio Marciana chiedevano parimenti certe esenzioni, facendo notare come vivessero in luogo silvestre e sterile.1) Malgrado queste sfavorevoli condizioni naturali, una parte degli isolani attendeva all'agricoltura, mentre gli altri, (ed erano i più numerosi) erano dediti alla lavorazione del ferro e solo pochi, almeno per quanto è dato dedurre dai documenti, esercitavano, come sarebbe da aspettarsi, professioni marinaresche. 2) Quanto ai lavori agricoli, gli abitanti di Capoliveri nel 1359 si scusavano di non poter esercitare la sorveglianza necessaria sugli sbanditi esistenti nel territorio del comune, adducendo le occupazioni campestri; le sole che fornissero ad essi i mezzi di sussistenza: "et homines ipsius terre sunt laborantes ac etiam pauperes et egentes et tamquam laborantes terre vadunt ad laborandum vineas et alia rusticana servitia faciendum et multotiens quidem nullus remanet in dicta terra". 3)

Ad ogni modo i prodotti del suolo e per la quantità e per i generi di cultura, non sopperivano ai bisogni della popolazione, che del resto, come vedremo, era assai scarsa. Perciò fu

habitet. Et propter malum situm terre et aeris non reperitur aliquis qui ibi velit habitare, nisi coactus quadam necessitate. Et propterea fuit a comuni Pisarum, habitantibus et volentibus venire ad habitandum, concessam immunitas generalis duratura in termino viginti quinque annorum et postea annorum quindecim, que immunitas modo finita est. Et nichilominus, ipsa immunitate durante, non fuerunt neque sunt habitantes in dicto castro plus quam duodecim familie de quibus oportet quod semper sint sex ad custodiendum castrum. et si dicta immunitas eis elevaretur vel de novo eis non concedetur, nullus remaneret in dicto castro.

Esposte queste condizioni, gli abitanti del castello chiedono che si rinnovi per un tempo eguale la concessione dell'immunità di cui pure prima si è constatata l'inefficacia e se ne suggeriscono anzi a gli Anziani le modalità.

1) Provv. d. Senato: A, 67, c. 12 v.

2) Provv. d. anz: A, 172, c5r. Si pagano per mezzo del doganiere del sale di Piombino, cento quaranta marinai tratti di là e dall'isola dell' Elba e destinati per equipaggio di una galea che si stabiliva in servizio del comune.

3) Provv. d. Anziani: a. 128, c. 64 r. sgg.

una delle maggiori cure dell'amministrazione pisana il provvedere perchè gli abitanti dell'isola, e specialmente quei cittadini di Pisa che vi risiedevano per ragioni d'ufficio, non mancassero del necessario. In quest'intento gli Anziani adottarono nei diversi tempi disposizioni pure diverse: infatti o incaricarono i propri ufficiali e specialmente il doganiere, di vendere ad un prezzo determinato, tanto ai soldati di guarnigione nell'isola quanto ai privati, il grano che essi stessi, od altri impiegati appositi, importavano dal continente, 1) o ne lasciarono l'iniziativa ai privati, direttamente interessati nella lavorazione delle miniere o fattisi provveditori a scopo di lucro, 2) o finalmente, riconoscevano ai comuni il diritto di provvedersi del grano medesimo per gli abitanti e a questi singolarmente per le loro famiglie. 3)

Male più grave della sterilità del suolo e della conseguente mancanza di viveri era l'insalubrità dell'aria, cui è certamente da attribuire, almeno in parte, la scarsezza della popolazione

1)Tra i provvedimenti del primo genere ricordiamo quelli esistenti nei Registri A,82,c.49 v;A,81,c.89 v;A,121,c.90 v;A,117,c.55v; A,121,c.44 v;A,138,c.102r: fra quelli del secondo: A,81,c.21 v e A,121,c.10 v.

2)Cfr. Provv. d. Anziani: A,126,c.1 r. e c.9 r. ed anche A,143, c.2 v. - Ed allora naturalmente il comune di Pisa esigeva un documento che lo assicurasse della vera destinazione del grano per cui concedeva speciali vantaggi.

3) A questo riguardo gli esempi abbondano:del resto possono valere a mostrare quali comuni in special modo, nel territorio della repubblica, fornivano il grano agli altri che ne eran privi:si autorizza il comune di Grassula a far compra di grano a Pisa (A,153,c.18 v.), e così pure da Pisa se ne permette l'esportazione al comune di Capoliveri (A,153,c. 21 v.). Si dà la facoltà ai comuni di Rio e Grassula di provvedersi di cereali nel territorio di Vada, Rosignano e della Gherardesca (A,119, c. 68 v.) e più tardi, agli stessi comuni, in attesa che venga il grano di Maremma, dal medesimo territorio della Gherardesca. Sempre ai comuni di Rio e Grassula, dove era il centro minerario e

dell'isola durante il sec. XIV. Una prova di non buone condizioni climatiche, s'ha da trovare nelle continue licenze che il governo della repubblica doveva concedere, per ragioni di malattia, ai suoi impiegati; 1) i quali mostravano forse anche una certa riluttanza ad andarvi. Il soggiorno nell'isola non riusciva gradito nemmeno ai confinati, che, secondo una consuetudine molto antica, la quale offrì materia alla tradizione, vi eran mandati dal comune di Pisa. 2) Uno di questi, nel 1331, giustificava la sua supplica di ottenere una più mite destinazione, facendo osservare agli Anziani che, infermo da lungo tempo di febbri, nell'isola mancava di medico e de aliis necessariis ad medicinas, e, per questa ragione, impetrava di essere trasferito, anche con certe restrizioni, a Firenze. 2) Queste deplorevoli condizioni sanitarie si aggravarono per la pestilenza che v'infierì nel 1348 e che ebbe conseguenze assai gravi anche sullo stato economico dell'isola. Il primo documento in ordine di tempo, che ce ne serbi memoria è dell'anno 1350: con esso i fabbrichieri, che, come vedremo, attendevano alla trasformazione e alla lavorazione del minerale greggio, si scusavano di aver mancato negli ultimi due anni agli impegni contratti per essere autorizzati a esercitare quell'industria, ap-

quindi maggiori i bisogni, si permette l'estrazione del grano da Scarlino (A,115. c.67 v.): a due privati si concede invece il permesso di importazione da Piombino. Non solo per la provvista del grano, ma anche per quella dell'orzo e del biscotto si concedeva l'autorizzazione richiesta ai comuni di Rio, Grassula, Laterano, Montemarsale e Campo. Talvolta il comune, certo dietro la richiesta degli abitanti, occasione carestie imminenti, autorizzava il doganiere ad anticipare ai cavatori delle somme sulle paghe da convertirsi in orzo Pro sustentatione bestiarum (A,148, c. 85 r.).

1) Cfr. Provv. degli Anziani: A, 98, c.39 v.; A,217, c.68 v. ed A, 120 , c. 51 v.

2) Provv. d. Anziani: Reg. 98 cit., c. 64 r.

3) Provv. d. Anziani A, 98, c. 52 v.

punto a cagione della pestilenza, che, determinando una grande mortalità fra i lavoranti, aveva costretto ad interrompere i lavori. 1) Essi si riferivano dunque al 1349 ed alla famosa peste che afflisse in quell'anno l'Italia e di cui ci lasciarono lugubre ricordo il Villani, il Petrarca ed il Boccaccio. Il terribile contagio, che è tradizione diminuì di ben due terzi la popolazione di Pisa, 2) si propagò con violenza, come in tutta la Toscana, anche nell'Elba e, colla morte, vi portò la miseria, di cui i pochi abitanti superstiti mai più si rialzarono. B.K.

Già vedemmo come, nello stesso anno 1348, i comunisti di Rio e Grassula, forse con una esagerazione giustificata dalla circostanza, scrivessero agli Anziani che per la pestilenza, quasi tutti eran morti; 3) ancora cinque anni dopo si sentivano gli effetti del gran dissesto economico che la peste vi aveva arrecato, e gli stessi comuni esponevano l'impossibilità di soddisfare i loro obblighi verso Pisa, perchè, "propter mortalitatem patitam", si era verificata una grande diminuzione nei lavoranti ed eran cresciute naturalmente le pretese dei pochi super-

1) A, 56, c. 20 v. e segg.

2) "Si stese per Pisa e quindi per tutta la Toscana per passare anche più oltre, una micidialissima pestilenza. Morivano or trecento, or cinquecento persone, sicchè si estinse il settanta per cento degli abitanti." (TRONCI, Annali di Pisa, Pisa, 1868, P. II, p. 71). Cfr. anche il racconto che del contagio fa Ranieri Grasso nella Cronaca pubbl. dal Bonaini (in Arch. Stor. Ital., tomo IV, p. II, Disp. 1°, 1845), p. 714: "E morinne molta gente: delli cinque li quattro". E' descritto in modo efficace lo stato della città dopo la peste in una introduzione a certi provvedimenti presi appunto per renderne meno funesti gli effetti e ripopolare la città (A, 74, c. 129): "Cum civitas Pisanorum sit suis abitatoribus tam artificibus quam opificibus quam mercatoribus quam etiam aliis alia negotia gerentibus diminuta propter pestiferam mortem que quasi universo orbi hoc proximo tempore supervenit, et expediat eidem civitati ut similibus gentibus repleatur et salubriter reformetur ad augmentum sui et ad utilitatem et commodum Pisanorum, idcirco providerunt....etc."

3) Provv. d. Anziani: A, 115, c. 157 v.

stiti. 1) Ma non basta: dopo altri otto anni (ne eran passati tredici, dacchè la malattia vi aveva infierito), se ne deplorava ancora le conseguenze in certi Ordinamenti mandati in vigore nel 1361, i quali anzi offrono a questo riguardo un'importante notizia: la popolazione dell'isola, che prima del contagio era di 1500 anime, era allora ridotta a sole 500. 2) Questi dati valgono a dare un'idea della violenza del morbo, da cui anche l'ordine pubblico fu turbato. Quando dunque gli amministratori dei comuni elbani si lagnavano delle soverchie pretese dei lavoratori, non adducevano una speciosa scusa per riuscire nel loro intento. Anzi, queste pretese avevano avuto delle manifestazioni rumorose per parte degli operai delle miniere, non alieni, per quanto ci è dato comprendere, dagli scioperi in massa. Infatti essi, che nel 1319, per un piccolo ritardo intervenuto nella distribuzione delle paghe, avevano interrotto i lavori, 3) nel 1350, poco dopo la pestilenza, erano venuti ad

1) La petizione, accolta favorevolmente dai Savii, esprimeva il desiderio che, "cum fuerit eis preceptum per doanarium doane ferri de Ilba pro comuni Pisarum quod deberent de vena ferri cavare more solito et ipsi, propter diminutionem hominum interventam propter mortalitatem preteritam et etiam quia homines volunt pro eorum salario ultra duplum quod haberi consueverunt ante mortalitatem predictam et quia caverie vene predictae ceciderunt, non possint precepto predicto obedire ut velent, dignentur Antiani predicti in predictis talem remedium ponere quod possint cavare de vena predicta et esse et stare ad obedientiam et devotionem pisani comunis (Prov. d. Senato: A, 56, c. 52 r. e v.).

2) Questi ordinamenti, che sono abbastanza estesi e che formeranno oggetto di più lungo discorso in seguito si trovano al Reg. A. 197, c. 99 sgg.

3) "Providerunt infrascripti Sapientes etc. - omissis - Et intellecta petitione officialium vene ferri de Ilba qua exponitur Anthianis quod propter defectum pecunie quem habet dovanarius in Ilba, sergentes fugiunt et vena non cavatur et inde comune posset incurrere periculum non modicum etc." Seguono i provvedimenti intesi ad aumentare le pubbliche entrate per far fronte in genere alle spese per l'Elba e per altri rami d'amministrazione (Prov. d. Sen. A, 48, e 109)

aperta ribellione e si erano rifiutati di estrarre il minerale: Cavatores ipsius vene nullo modo intendunt de ea cavare et quando doaneriis dicit cavatoribus dicte vene quod intendunt ad cavandum de ea, inde derident. 1) I Savii, ai quali il priore degli Anziani riferiva questi fatti, ben lontani dal consigliare la violenza, additavano, come più opportuni ed efficaci, i mezzi conciliativi e proponevano di chiamare i migliori tra i lavoranti a Pisa e di sentire le loro ragioni, prima di prendere qualunque provvedimento. 2)

Come si vede, le disposizioni del governo non erano sfavorevoli ai reclamanti. Del resto, anche nel 1362 gli Anziani colla deliberazione che abbiamo ricordato in principio, riconoscevano essi stessi lo stato economico non molto lieto dei comuni dell'isola, derivandolo da un raffronto molto eloquente tra il numero degli abitanti di ciascuno di essi ed i pubblici oneri loro, rispettivamente assegnati: 3) pesi veramente molto gravi e sproporzionati alla popolazione assai scarsa. Vedemmo che questa nel 1361 era complessiva-

1) A, 57, c.12 r.

2) Ibid.

3) Providerunt domini Anthiani etc. Considerantes quod comunia insule Ilbe sunt in magna paupertate et propter magnas gravedines expensarum quas oportet eos solvere comuni Pisarum, vicariis et aliis officialibus multe persone de dicta insula discedunt et nisi per ipsos dominos Anthianos provideretur misericordiose comunibus dicte insule, in parvo tempore remaneret inhabitata (Gravedines dicte insule sunt hec videlicet quod: comune Capolivri habet homines circa centum sexaginta et oportet eos solvere libras centum sexaginta denariorum; et de salario vicariatus et potestariatus dicte insule quod est librarum quadriginti viginti in anno, libras ducentas sexaginta; et de salario quattuor famulorum dicti vicarii solvunt singulo anno libras centum nonaginta duas; et de salario notarii dicte insule, libras quadraginta denariorum pisano- rum; et multas alias expensas extraordinarias faciunt. Comune Campi habet homines quinquaginta et solvit comuni Pisarum singulo anno libras centum quinquaginta. Et de aliis expensis supradictis solvit singulo anno

mente di cinquecento abitanti: dalla deliberazione presente si ricavano dati più precisi sui singoli comuni, fra i quali, quello di Capoliveri contava 169 persone, Campo 50, Pomonte era rimasto, si dice con frase molto significativa, con soli quaranta uomini; Marciana e Giove rappresentavano insieme il numero di 90. Mancano i dati per i comuni di Rio e Grassula, che probabilmente oltrepassavano insieme di poco i 160 abitanti, quanti ne mancano a completare il numero di 500: dacchè è presumibile che a un anno solo di distanza (la provv. è del 1362) la popolazione dell'intera isola, persistendo le medesime condizioni, non si fosse accresciuta. Anzi in questa provvisione gli Anziani esprimevano il timore che, continuando il movimento d'emigrazione l'isola potesse rimanere deserta: e infatti si può affermare che il diradarsi di essa, indice non dubbio di malessere e di decadimento, andasse progredendo in seguito: il Comune di Marciana, quindici anni dopo, nel 1377, aveva appena 14 abitanti. 1) Questi fatti ci inducono a sospettare che i privilegi e le concessioni fatte dal governo pisano ai

libras sexaginti quattuor. Commune Pommontis remansit con hominibus quadraginta et solvunt singulo anno comuni Pissarum libras centum sexaginta quattuor. Comune Marciane. et Iovis: habent homines nonaginta et solvunt singulo anno comuni Pissarum libras ducentas sexaginta, et de aliis expensis supradictis solvunt singulo anno libras centum viginti octo. Et quo dicte gravedines expensarum sunt per eos intollerabiles- quod- Infrascripta Comunia dicte insule Ilbe et homines et piscium dictorum comunium solvant et solvere teneantur et debeant comuni Pissarum vel eius officialibus pro ipso comuni Pissarum accipientibus in termino et tempore trium annorum proxime venturorum inceptorum in Kalendis Iulii proxime preteriti de omni et toto eo solvere tenentur et debent comuni Pissarum pro dicto tempore trium annorum occasione cabelle infersiale." (Il doc., che è nel Reg. A, 133, a c. 100 r. e v., è mutilo, ma è facile capire che si concede una dilazione e forse anche, conformemente ai considerandi della deliberazione, un abbuono parziale dei debiti). 1) Provv. d. Senato: a. 67, c. 12 v. cit.

comuni, non avessero quell'efficacia che gli isolani speravano e gli Anziani si ripromettevano, forse in parte perchè, col concedere certe esenzioni ed immunità, non si riusciva ad estirpare mali che avevano diversa origine e radici profonde, ed in parte perchè, alleviate certe imposte, ne rimanevano sempre tante e così gravi da essere veramente sproporzionate alle risorse economiche degli abitanti.

Conviene osservare a questo riguardo che la repubblica pisana esigeva veramente dai comuni che le eran soggetti più di quanto essi potessero dare: gabelle per diversi generi alimentari, pubbliche straordinarie imposizioni, prestanze rese obbligatorie ai cittadini in proporzione delle loro facoltà, larga partecipazione degli amministrati al pagamento degli onorari ai diversi ufficiali, altri obblighi varii secondo le tradizioni e le consuetudini dei luoghi, costituivano un'insieme di gravanze che spiegano alla loro volta come i comuni fossero continuamente debitori verso l'amministrazione pisana. Valga per tutti l'esempio di Piombino, uno dei paesi più cospicui del territorio della repubblica, che anzi, insieme con qualche altro comune, era retto da speciali e più liberi ordinamenti e godeva, come vedremo, di una specie di autonomia amministrativa.

Nonostante questa condizione privilegiata, Piombino era gravato di tante imposte diverse, ordinarie e straordinarie per ben 34 titoli e per un importo di oltre l. 8.560 annue. E si noti che questa misura di pubblici tributi si stabiliva negli ordinamenti redatti nel 1386 a beneficio esclusivo di Piombino e nell'intento di "rendere tollerabili" le spese del comune e togliere di mezzo ogni occasione a disordini! 1) Lo stesso avveniva nell'isola d'Elba, in cui pure si rinnovavano periodicamente immunità secolari, ma si rinnovavano pure nello stesso tempo i mutui di Pisa a favore dei comuni, impotenti

1) Provv. d. Sen.: A, 70, c. 37 r.

a soddisfare i propri impegni e a provvedere agli stessi più urgenti bisogni degli abitanti. Giacchè bisogna riconoscere che Pisa usò più volte verso i comuni elbani maggior larghezza ed un men duro trattamento, guidata del resto da un sentimento che non era del tutto disinteressato. Così accordando certe immunità da alcune imposte e prestanze ai comuni di Rio`e di Grassula, nel cui territorio era, come dicemmo, il centro minerario più fruttifero, si assicurava il diritto di estrarre tanta vena quanto gliene abbisognasse, ad un certo prezzo e per un determinato periodo di tempo. 1) Gli stessi comuni si richiamavano alla vecchia consuetudine, quando temporaneamente vi si veniva meno per parte della repubblica. 2) La quale li aiutava anche con imprestiti, garantiti però sull'escavazione del minerale, 3) e con dilazioni nei pagamenti, 4) pronti però sempre a chiedere la restituzione di quelli o a non concedere queste, quando in qualunque modo

1) Provv. d. Anziani: A, 86 c. 55 v. (De immunitate concessa hominibus Rii et Grassule Il a); A, 99, c. 24; A102, c. 63 r.

2) Cfr. ad esempio Provv. d. Anziani: A, 115, c. 156 r. già citato. Nel 1358 sembra che il governo intendesse abrogare tutti i privilegi e le immunità: si incaricava in quell'anno il capitano di guerra dell'isola di curare, per mezzo di uno speciale impiegato, l'esazione dei diversi contributi a cui erano tenuti i comuni dell'isola e si aggiungeva anzi una tavola particolareggiata delle diverse imposte (Provv. d. Anziani A, 128, c. 71 v.).

3) Nel 1377 il comune di Grassula, non avendo denari sufficienti per provvedere alla vita dei suoi abitanti ed a pagare un debito verso privati, chiedeva che gli Anziani di Pisa, "intuitu Dei et misericordia" gli concedessero in prestito trecento fior. d'oro da dedursi poi di sui pagamenti che Pisa doveva fare al comune medesimo ed agli uomini che v'appartenevano. Gli Anziani accoglievano la domanda ed ordinavano un'operazione commerciale sul minerale medesimo dell'isola per procurare i trecento fiorini richiesti (Provv. d. Senato: A, 67, c. II r.).

4) Provv. d. Senato: A, 69, c. 2r. La dilazione è chiesta dal comune di Campo. Nello stesso anno il comune di Capoliveri richiede lo spazio di 10 giorni per estinguere il suo debito verso il comune, e l'assoluzione

i comuni ne dessero motivo. Così, nel 1354, gli Anziani ordinavano al doganiere del ferro di ritenere le paghe dovute agli abitanti di Grassula e ad un privato per lavori eseguiti nella miniera fino a che gli uni e l'altro non avessero estinto il rispettivo debito. 1) Questo provvedimento del 1354, che contrasta colla mitezza e colla tolleranza mostrata dall' amministrazione pisana in altre occasioni, era diretto specialmente contro i cavatori, che costituivano in massima parte la popolazione di Grassula e potè forse anche essere in qualche modo suggerito agli Anziani dal contegno di costoro che, come già vedemmo, valendosi delle condizioni eccezionali dell'isola, avevano accampato maggiori pretese, a cui anzi il comune aveva dovuto piegarsi. Del resto questa specie di punizione, se pure tale significato si può attribuire al provvedimento, non fu applicato per lungo tempo e nel 1364 ad es. il governo diminuiva di ben quattro quinti le pene pecuniarie che si dovevano esigere nell'isola e concedeva ai debitori morosi tempo per mettersi in regola. 2) Nè si deve credere che siffatto beneficio fosse limitato ad un numero esiguo di persone:

della pena pecuniaria in cui è incorso per il mancato pagamento: "cum teste Deo ipsum comune et homines propter incredibilem miseriam et inopiam ipsorum non voluerint solvere infra terminum ordinatum et prefixum eis per ordinamenta pisani comunis; quia si potuissent in dictam penam quartis pluris non incurrissent sicut dominatio vestra potest de omnibus plenius informari" (A,69, c.20 v.). E' una nuova testimonianza da aggiungere alle altre già adottate sulle deplorabili condizioni finanziarie dell'isola.

1) Provv. d. Anziani: A,120 c. 80 r.

2) Provv. d. Anziani: A.137 c.7v. "Provviderunt domini Anthiani etc. quod cum in terra Capoliveri et in tota insula Ilbe sint exigende multe condempnationes contingentes comuni Pisarum per vicarios potestates et rectores ipsius insule, que propter penuriam hominum ipsorum locorum solvi non possent...Ipse condempnationes reducantur et reduci possint et debeant ad soldos duos denariorum pisanorum pro qualibet libra contingente comuni Pisarum.

nell'anno 1347 i comuni di Rio e Grassula mandavano un loro rappresentante a Pisa perchè esponesse appunto le loro lagnanze contro il capitano dei due comuni, il quale, essendovi "quam plures" condannati pecuniariamente, li molestava di continuo, sequestrando le loro sostanze e nello stesso tempo assicurasse gli Anziani che tutti i debitori erano disposti a pagare le loro multe con altrettanto minerale. 1) Il comune di Pisa rispondeva favorevolmente alla richiesta e stabiliva il prezzo che in questa conversione si doveva attribuire al ferro. Così nel 1372 si dichiaravano esenti da ogni obbligo quelli fra gli abitanti di Capoliveri che dovessero pagare delle multe o che, in virtù di una precedente amnistia, fossero rimasti debitori della metà di queste. 2) Nè solo coll'annullare gli effetti delle condanne 3) si alleggerivano i pesi della popolazione elbana: si risparmiava ad essa l'occasione di incorrervi e si modificava, in senso favorevole ai comuni di Campo, Marciana, Giove e Pomonte, la prescrizione di denunziare agli ufficiali pisani i danneggiamenti ed i guasti avvenuti nel rispettivo territorio, garantendoli contro qualunque abuso che questi ultimi potessero commettere col punirli. 4)

1) A102, c.15 v. Si comprende che gli ufficiali Pisani fossero così zelanti nell'esercizio di questa attribuzione se si pensa che essi eran chiamati a partecipare ai frutti delle sanzioni. Nel "Breve" del 1286 fatto sotto il reggimento tirannico del Conte Ugolino e di Ugolino di Gallura al Rit.XLIIII: De modo servando ab officialibus comitatus (Bonaini, Statuti Pisani, I p.100 e segg.) si dispone che la metà del frutto delle condanne debba tornare al comune, un quarto al capitano e l'altro quarto alla terra cui appartiene la persona condannata. In seguito si fissò anche in modo diverso la retribuzione degli ufficiali, ma fu sempre proporzionale all'entità dell'esazione.

2) A, 148, c.84 v.

3) A, 128, c.64 e sgg. Del contenuto del doc. ci occuperemo a suo luogo.

4) A, 174, c.10 v. Per comprendere il significato di quest'obbligo ed il valore della concessione, si possono leggere le disposizioni che sui

Il governo di Pisa, oltre all'industria del ferro in cui era direttamente interessato, intese a favorire i commerci isolani, pur nella cerchia ristretta della loro espansione. Così rendeva immune da gabelle l'esportazione del bestiame dal comune di Pomonte a Piombino 1) ed eliminava disposizioni generali a favore dei popolani di Capoliveri e degli altri comuni dell'isola che pure a Piombino portavano i loro prodotti. 2) Non ugualmente esente da tasse era il commercio del vino che si produceva in quantità non indifferente, a giudicare dagli appalti della relativa gabella, 3) e di cui il comune di Pisa si limitava a proteggere, come per il vino di Corsica, il trasporto sul continente, 4) non

danneggiamenti della proprietà si contengono nel Breve officialium comitatus (Bonaini, Stat. II, p.1062. Tit. V).

1) A, 148, c.61 r. II doc. attesta che gli abitanti dell'isola erano dediti anche alla pastorizia.

2) A,174, c.14 r,. Con questa provvisione, che è del 1391, si accorda ai pesatori la facoltà di portare metà della loro merce in Maremma senza alcuna gravezza.

3) Cfr. per la gabella sull'esportazione del vino, A,138, c.101 v. e sulla vendita di esso dentro l'isola stessa, A,95, c.25 r.; A,121, c.4r; ibid. c.è v. e 66 v.; A,74, c.134 v. In quest'ultimo si stabilisce l'elezione di quattro ufficiali in tutta la Maremma e nell'isola d'Elba, dei quali due siano staggiatores del vino che si vende al minuto e gli altri due scrivani aggiunti a quelli:tutti poi sono sottoposti ad un ufficiale-maggiore che risiede a Piombino e che li mandi dovunque e sempre che sia necessaria la loro opera, nei limiti della indicata giurisdizione.

4) "Providerunt domini Anthiani etc. pro tutela navigantium et evidenti utilitate et commodo pisani comunis et pro securitate navigiorum civium pisanorum,et aliorum debentium reducere vinum corsum et de Ilba ad civitatem Pisanorum, habito super hiis consilio Sapientium virorum pisane civitatis,-quod-armetur et armari debeat pro comuni pisanorum galea una pisani comunis bene et sufficienter ex personis pisani comunis pro uno mense ad custodiam maris et pro tutela carovane vini corsi et de Ilba et aliorum navigantium (Prov. d. Anz. A,133, c.62 r.). Con una deliberazione successiva si accordava agli sbanditi residenti in Piombino l'autorizzazione di venire a Livorno e al Porto Pisano per imbarcarsi super galea nuper armanda ad custodiam maris (A,133, cit. c.72 r).

scevro di pericoli in quei tempi in cui il mar Tirreno era teatro delle rivalità delle due repubbliche marittime e delle audaci incursioni dei pirati.

Le continue e necessarie concessioni fatte all'isola d'Elba, che ci siamo forzati di raccogliere sotto alcune classi per evitare un'inutile enumerazione di documenti, i quali spesso hanno perfino la stessa forma sistematica, crearono dunque a quei comuni una condizione, se non migliore, chè, come si è visto, i privilegi non bastavano ad allontanare i mali dell'isola, certo speciale e diversa da quella di molte altre parti del territorio. Così facendo i dominatori, più che dal sentimento di pietà, non troppo facilmente conciliabile spesso cogli interessi dello stato, furono mossi forse da un fine pensiero politico. Essi non vollero premiare gli elbani per speciali benemerienze: non vi si accenna negli atti che li riguardano, laddove al comune di Palorosa ad es. si concedeva nel 1345 piena immunità perchè, sollecito degli interessi e dell'onore della repubblica, ne aveva condiviso i pesi della guerra, e si esprimeva anzi l'augurio che la ricompensa servisse d'esempio agli altri e di incitamento ad operare a vantaggio del comune e del popolo ¹). Altri non meno gravi interessi erano in giuoco nell'isola che dava a Pisa grandi vantaggi economici. Appare da un documento pubblicato dal Doenniges negli Acta Henrici Septimi ed intitolato Reditus et expensae comunis Pisani che nei primi decenni del sec. XIV la repubblica ritraeva dalle miniere dell'isola un reddito annuale netto di cinquantamila fiorini d'oro: ²) nè questo era il solo cespite di entrata. Appunto per le ricchezze di cui era sorgente e forse anche di più

1) Provv. d. Anziani: A, 109, c.77 r.

2) Doenniges, Acta Enrici Septimi Imperatoris Romanorum et monumenta quaedam alia Medii Aevi (Berlino: 1836), Parte II, p.95. L'articolo che ci riguarda di questa Tavola di entrate e di spese che l'editore dice scritto in massima parte da un Leopardo figlio di Frenecto, notaio di S. Pietro e corretto da Bernardo di Menato, protonotario dell'Imp. di

per la sua posizione, l'Elba fu mira alle ambizioni dei Genovesi che vi portarono più volte e non felicemente, come si dirà più oltre, i loro sforzi nelle frequenti guerre colla repubblica, pisana. Era dunque naturale che questa cercasse di assicurarsene il dominio e che si studiasse di conciliarsi la devozione degli abitanti, primo requisito per la stabilità di esso.

Sembra che vi riuscisse e che non solo gli Elbani, i quali difesero più volte e validamente il territorio dalle invasioni straniere, si mantenessero fedeli a Pisa finchè le furono politicamente soggetti, ma che del suo dominio rimanesse nella coscienza del popolo un grato ricordo, congiunto coll'avversione ai Genovesi. 1) Però, se il fatto è vero, non si ha solo da ricercarne la ragione nel modo di governo della nostra repubblica, i cui provvedimenti, anche quando furono saviamente escogitati, non procurarono mai all'isola vera prosperità. Passata in seguito l'Elba sotto altri padroni, le condizioni ne divennero peggiori e per le invasioni dei Saraceni e per le epidemie e per l'improvvido governo succeduto al pisano. 2) Stando così le cose, il confronto non poteva che riuscire favorevole alla nostra repubblica.

data incerta, è il seguente. "Item habet comune Pissarum pro reditu quotlibet anno in insula Ilbe quinquaginta (subst. millia) florenos auri sine aliquo stipendio. Summa L flor."

1) Cfr. Notizie varie intorno alla industria mineraria dell'isola d'Elba (Livorno, 1866). Dell'intento di questo libro anonimo e del valore di certe affermazioni, non immuni da preoccupazioni estranee o suggerite da privati interessi, parleremo brevemente in seguito.

2) Ninci, Op. cit. P. 93. In poco più di un sec., tra il 1451 e il 1592 tre volte una pestilenza fece strage della popolazione, la quale poi, tormentata continuamente dai Saraceni, abbandonò quasi intieramente l'isola; tanto che vi fu il timore di un'emigrazione generale, dice quello storico. Lo stesso pericolo noi lo vedemmo, aveva corso l'isola nel sec. precedente. Il malgoverno fu poi rovinoso per l'agricoltura e il commercio.

Cfr. Arsenne-Thiebaut-De-Bernaud, Voyage a l'ile d'Elbe, Parigi 1808, p. 98

II

VICENDE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ISOLA

Dobbiamo ora vedere quali siano state nei diversi tempi le forme per le quali Pisa esercitò il suo dominio nell'isola e ne tenne l'amministrazione.

L'Elba è ricordata nel primo, in ordine di tempo, fra i monumenti di diritto comunale pisano, che il Bonaini raccolse con cure assidue e perseveranti. Infatti nel Breve consulum Pisane civitatis del 1162, fra i doveri di questi magistrati si legge: Septem consules qui populo ylbano presint ante Kalendas Maj proximiores eligam vel eligere faciam, quos iurare faciam breve quod per consules fuerit concordatum. 2) La disposizione, concisa com'è, appar poco chiara, per la perdita quasi completa dei documenti dei primi secoli di vita comunale, ai quali anzi qui, come in altri provvedimenti, il legislatore si richiama. Giacchè conviene consi-

1) Cfr. vol. VII, p.353 e segg.

2) Stat., I,p.5. Si ripetono le stesse cose nel Breve del 1164 (Stat.,I,29),dove si fissano solo le calende d'Aprile come termine per l'elezione ed il giuramento dei consoli elbani.

derare che codesti Brevi consolari, di cui ci avanzano due esempi, non erano che semplici formule del giuramento prestato dai magistrati nell'atto di assumere l'ufficio, con che si obbligavano a conservare le istituzioni vigenti e gli uffici pubblici, senza peraltro determinare maggiormente il carattere e i particolari ordinamenti. 1) Così nel Breve ricordato si accenna ad un altro Breve, che doveva regolare minutamente l'amministrazione dell'isola ed era redatto, anno per anno, secondo il costume, dai nuovi consoli della repubblica: ma esso non c'è pervenuto. Perciò noi ignoriamo se i sette consoli elbani, eletti dagli omonimi magistrati della città, 2) risiedessero, come pare più probabile, nell'isola, o se fossero mandati a Pisa, oppure scelti tra gli abitanti e quindi di carattere locale. Solo il fatto che il provvedimento si trovi confermato e rinnovato in modo esplicito per l'isola e non per gli altri comuni toscani che dipendevano da Pisa, e l'esistenza di speciali statuti inducono a credere che l'Elba, in quel tempo, avesse uno speciale reggimento e godesse, se non di vera libertà politica, almeno di una certa forma di autonomia amministrativa. Quanto vi durasse il regime consolare, non sappiamo: è lecito credere che corresse le stesse sorti di quello di Pisa, sul cui tipo era stato probabilmente foggiato: 3) avviene, come è noto, di frequente che le amministrazioni locali o coloniali si conformino a quelle centrali, da cui dipendono, o

1) Così il console, entrando in carica, giura di osservare *securitates, pacta, iuracta et scripta* riferentesi alla vena del ferro, alla dogana del sale e alla moneta, ma non spiega quali siano queste garanzie e queste convenzioni (Breve cit., in Stat., I, p. 38).

2) E sette sono precisamente i consoli in un documento pubbl. dal Bonaini (Stat. p. 18); ma non si sa se questo fosse un numero stabile. Il Roncioni dice che non si può determinare (Storie Pisane, in Arch. stor. ital., tomo VI, parte I e II, p. 449).

3) V., per una delle analogie, se pure non è casuale la coincidenza, la nota precedente.

ne abbian comuni le vicende. In Pisa il potere consolare ebbe vigore ininterrottamente fino al 1190: fu quindi sostituito per tre anni dall'istituto del podestà e con questo si avvicendò in seguito, fino al 1236, nel quale anno cedè definitivamente il campo alla nuova magistratura. 1) Lo stesso rivolgimento dovette avvenire, durante questo spazio di tempo non certo ristretto, nell'amministrazione elbana, alla quale già nel 1248 vediamo preposto un magistrato unico. In quell'anno infatti un Ugolino Assopardi era capitano dell'isola d'Elba, di Piombino e di Porto Baratti, come si rileva da un'iscrizione apposta sulle pubbliche fonti, dette i canali. 2)

Ma l'unione di questi comuni sotto un unico magistrato non durò a lungo, e l'intera isola d'Elba appare già sottratta alla giurisdizione del capitano di Piombino negli statuti del 1287, co' quali Ugolino della Gherardesca e Ugolino di Gallura, fattisi signori di Pisa, intesero ad aggravarle i mali di recenti sconfitte con gravi restrizioni di pubbliche libertà. 3) Di codesti intendimenti tirannici non si risentono, naturalmente, per la loro indole estranea all'interno reggime, le disposizioni delle quali parliamo, e che regolavano il funzionamento di una capitania dell'Elba, affatto distinta da quella di Piombino. Questa tuttavia continuava a rivestire molto maggiore importanza. E' facile derivarlo dai requisiti

1)Cfr. Bonaini, (Stat. cit., Proemio, I, p. XV), il quale lo deduce dall'Anon. fragm. Hist. Pis., (in Muratori, R. I. S., XXIV, 643), e dal Memoriale consulum et potestatum Pisanorum, in Arch. stor. ital., VI, parte II sez. III, p. 642-642. Non si dilungava dunque troppo dal vero il Roncioni quando affermava che i Pisani erano vissuti sotto il reggimento consolare fino all'anno MCC (Op. cit., p. 449).

2) L'iscrizione, edita per la prima volta dal Targioni (Viaggi, IV, p. 256), fu ripubblicata integralmente e con correttezza dal Bonaini (Stat., I, p. 132, n. 1).

3) Breve P. C. (1286), Rubr. XC e XCII, in Stat., pp. 182-184 e 185

to, come quasi tutti i pubblici ufficiali, sapiens et discreta persona, ma anche dives et antiquus cives, ipse et eius antecessores. A queste maggiori garanzie rispondevano maggiori diritti e più alti e delicati ufficii: coll'assistenza di un giudice proprio, egli poteva, per es., esercitare le delicate attribuzioni della "curia nova" di Pisa sulla tutela dei pupilli. Il capitano dell'Elba invece, che non doveva necessariamente essere d'antica famiglia e godeva di un assegno molto minore e disponeva di un numero più esiguo di familiari, doveva valersi, per l'amministrazione della giustizia, del consiglio del giudice di Piombino: avanzo forse codesto dell'unione amministrativa de' due paesi.

Queste differenze dimostrerebbero già da sè che Piombino occupava allora, rispetto all'Elba, un posto speciale nel ~~regime~~ ^{regime} amministrativo, se anche nel capitolo del Breve, che gli si riferisce, non si accennasse ad un Breve particolare, che gli assicurava una certa economia, al modo stesso forse che l'aveva assicurata all'Elba durante il potere consolare. Infatti il comune di Piombino, insieme con quelli di Calci, Vico, Buti, Marti, Palaja, Peccioli, Scarlino, Castiglione della Pescaia e coll'isoletta di Pianosa, aveva, nel 1286, una forma autonoma di reggimento, determinata da speciali Brevi, 1) ed era pure dei pochi che, fra quelli ora ricordati, avevano ancora nel 1305, alia sua statuta composita a sapientibus viris super hoc ab antianis electis. 2) I comuni dell'Elba non godevano di queste libertà amministrative: in una classificazione dei

1) Breve P.C. cit., Rubr. XLVI: De brevibus comitatus, in Stat., I, p. 110

2) Breve officialium comitatus, Rubr. XXVII, in Stat., II, p. 1069.

In Piombino, già nella prima metà del Trecento l'amministrazione comunale ricordava, meglio che altrove, quella di Pisa. Con un atto privato del 4 dicembre 1335 (Diplomatico Cappelli, perg. n. 630) il capitano di Piombino e Porto Baratti, tre anziani, di cui uno priore, sette consi-

diversi territori del dominio, fondata sopra un criterio topografico e sulla corrispondente competenza giudiziaria, la capitania dell'Elba appare compresa fra quelle soggette senza alcuna limitazione al governo di Pisa. 1)

glieri del Consiglio minore ed undici membri del Senato, eleggono un giudice e procuratore per vendere i crediti del comune verso la repubblica pisana, della quale esso, come si vede, riproduceva in minori proporzioni, anche le forme rappresentative. Il potere degli Anziani del libero comune e i limiti della loro autorità di fronte al governo di Pisa si determinavano esattamente in certi ordinamenti del 1387, che già ricadde ad altro scopo (A, 70, c. 37 r.)

1) Breve pisani comitatus cit., Rubr. XXIV, XXV, e XXVI (in Stat., II, pp. 1068-69). Non vi ha dubbio quindi che per l'isola d'Elba non si compilassero, nei tempi de' quali non ci rimangono documenti, Brevi appositi. Anzi andarono smarriti anche quelli promulgati per i comuni veramente autonomi (Bonaini, Stat. cit., I, Proemio, p. XXX). Basterebbe questo a dimostrare quanto sia in errore l'autore delle Notizie varie intorno all'industria mineraria dell'Elba cit., assegnando al XIII sec. certi statuti di Rio, di soggetto quasi esclusivamente tecnico, che si conserverebbero nell'archivio di Portoferraio (p. 53), e dei quali, nonostante le preghiere rivolte a quell'amministrazione comunale, non potemmo avere notizie sicure. Del resto essi escono del tutto dai limiti del nostro studio: una semplice lettura dei molti brani che se ne riportano, basta a far persuasi che spettano ad un'età molto posteriore. L'autore, come unica prova, osserva che in un luogo di questi statuti si parla di consoli, che ci riporterebbero sempre agli anni avanti il 300 (p. 52). Ma si dimentica o vuol dimenticare di notare che nella stessa Rubrica, oltre che dei consoli, si parla dell'Illustrissimo nostro patrone (p. 59), cioè di uno degli Appiani nominato continuamente anche nei restanti articoli! Ognuno vede come cada facilmente l'affermazione della vetustà di questi statuti, nei quali la data più antica è quella del 1532, e che meritano qualche considerazione solo in quanto è presumibile che alcune disposizioni, limitate peraltro sempre, come dicemmo, all'esercizio della miniera, fossero avanzate e conferma di antiche consuetudini. Del resto non sono soltanto queste le inesattezze, non sempre involontarie, di questo libro che, pubblicato a scopi evidentemente pratici, quando, dopo il 1856, per la promulgazione di nuove leggi sull'industria mineraria, erano in conflitto gli interessi dello stato e dei privati, rivela abilità curialesca più spesso che serenità di giudizio nelle poche notizie storiche che dà specialmente sui tempi moderni, essendo la maggior parte del libro di carattere giuridico.

La mancanza d'autonomia si rifletteva naturalmente sul più ristretto potere dei magistrati locali, che del resto, anche in questo caso, non eran del tutto privi di autorità negli affari che riguardavano esclusivamente il comune,¹⁾e soprattutto rappresentavano gli isolani nelle relazioni col governo della repubblica. Appunto nella qualità di rappresentanti dei comuni elbani si notificava ad essi, nel 1290, il precetto della curia del potestà di Pisa intimante ai comuni medesimi il pagamento di certi tributi di falconi, dovuti all'arcivescovo. Appare da questo documento che la notifica fu fatta ai due consoli di Capoliveri, ai tre consoli, due consiglieri, un sindaco e tre camerarii del comune di Marciana, ai due consoli, due consiglieri e due sindaci di Campo, ai due consoli, tre consiglieri, due camerarii e due sindaci del comune di Rio e Grassula, ai due camerarii ed un consigliere di Laterano e finalmente ai due consoli, un consigliere, un camerario ed un sindaco di Ferraja ed al camerario di tutta l'isola. 2) Abbiamo voluto riprodurre la lunga lista di questi magistrati locali, perchè essa vale a dare un'idea del congegno amministrativo dei comuni e della loro importanza, corrispondente naturalmente al numero e alla quantità degli ufficiali preposti a reggerli. Delle attribuzioni e della giurisdizione di questi magistrati locali di fronte al capitano mandato dalla repubblica nulla potremmo dire, oltre quanto era prescritto indistintamente per tutti i comuni del territorio negli statuti pisani: nell'i-

1)Noi non possiamo qui esporre tali attribuzioni:rimandiamo perciò alla Rubr.XLIV del Breve P.C. del 1286 (Stat.,I,p.100 sgg.,e alle corrispondenti Rubr. XLVIII, De faciendo parlamentum a capitaneis comitatus,eL,De consulibus villarum et locorum pisani districtus eligendis,della compilazione del 1314,la quale comprende del resto tutte le distinte elaborazioni,alle quali andò soggetto il Breve dopo la caduta dei Duumviri.

2) Dal Borgo, Diplomi Pisani, n. VIII, p.21

sola d'Elba, a cagione dei molti rivolgimenti a cui andò soggetta, non è rimasto, per quanto a noi consta, alcun documento, che valga ad informarci della vita e delle istituzioni comunali avanti il 1400.

Certo nell'Elba, come nel resto del territorio pisano, i consoli ed i camerarii erano gli amministratori delle entrate e delle spese dei comuni, e della loro gestione dovevano render conto, ogni quattro mesi, al popolo ed ai modulatori, eletti appunto a quest'ufficio di revisione. 1) Ai consiglieri poi era forse concessa la facoltà di limitare, sia pure in cosa insignificante, l'autorità del capitano, in quanto questi non poteva allontanarsi dall'isola senza l'autorizzazione della maggioranza di essi. 2) Ma al capitano eletto dalla repubblica era riservato esclusivamente, ne' diversi comuni della sua giurisdizione, e con certe limitazioni solo rispetto al governo centrale, il potere giudiziario, che in genere egli esercitava col consiglio di uomini prudenti del luogo, scelti dagli anziani e dal podestà di Pisa. L'isola d'Elba faceva a questo riguardo eccezione, 3) insieme colle capitanie di Vignale e di Pianosa, perchè là il capitano, nell'amministrare la giustizia, si valeva dell'opera del giudice

1) Rubr. cit., De modo servando ab officialibus comitatus, in Stat., cit., I, p. 106.

2) Breve p. C. cit. (1286), in Stat., I, p. 185. E giacchè registriamo gli scarsissimi accenni dell'autorità dei magistrati locali, si cf. anche il Breve 1304-1314 (Stat., II, p. 143-4), dove si autorizzano i consoli e i sindaci di Rio e Grassula ad eleggere un nunzio, che doveva prestar servizio in tutta la capitania di recente costituita, la quale da quei due comuni, i più importanti, prendeva il nome.

3) Questo trattamento speciale, in cui, più che un privilegio, si potrebbe vedere una restrizione di diritti, avevano anche i comuni di Castiglione e di Scarlino; ma non stabilmente, se il legislatore medesimo, prevedendo il caso che il giudice assegnato ad essi venisse a mancare, autorizzava i capitani a valersi dell'opera di quello di Piombino (Breve P.C. 1286, in Stat., I, pp. 103-4).

speciale che, già lo vedemmo, era posto a fianco del podestà di Piombino.

Sul finire del sec. XIII, il governo di Pisa affidava dunque la cura dei propri interessi e l'esercizio del proprio dominio nell'isola ad un capitano che, in un tempo non facilmente determinabile, ma certo prima della metà del secolo, aveva sostituito i consoli ed aveva avuto giurisdizione anche su Piombino e su Porto Baratti; ma solo per poco, dacchè questi comuni, nel 1286, costituivano una capitania a sè, pari a quella dell'Elba. 1) Già per altro, nel 1300, si ha notizia di un primo mutamento: in una delle provvisioni di quell'anno appare il nuovo titolo di capitaneus capitane Capoliveri, 2) il quale accenna chiaramente ad una limitazione nella giurisdizione del capitano dell'Elba, confermata dagli statuti successivi. Infatti nelle redazioni alle quali per ben otto volte, dal 1303 al 1314, andò soggetto il Breve del comune, l'amministrazione dell'isola appare affidata a due ufficiali distinti, di cui uno conserva il titolo di capitano dell'Elba, ma esercita di fatto la sua autorità soltanto nei comuni di Capoliveri e Campo, dal primo dei quali, anzi, talora prendeva, come abbiamo visto, il nome: l'altro, col titolo di capitano di Montemarsale, cambiato poco dopo in quello di capi-

1) Distinti appaiono infatti negli Statuti di quell'anno; ma già in una pergamena del 1267 si nomina un podestà di Piombino e Baratti, il quale evidentemente non aveva più il governo dell'Elba (R. Acquisto Cappelli, Perg. n. 72 del 25 Giugno 1267).

2) A, 82, c. 64 v. Il capitano di Capoliveri chiede per infermità di venire a Pisa e d'essere autorizzato a lasciare chi lo sostituisca nell'esercizio del potere giudiziario. E la domanda è rivolta agli Anziani di Pisa: pare comunque che già nel... i consoli locali fossero stati privati del diritto di concedere delle licenze: certo di questo diritto non godevano più nel 1326 (cfr. Ordinamenta salariorum) in Stat., II, 1165).

tano di Grassula, amministra i comuni sottratti alla giurisdizione del primo, e non ne dipende in alcun modo. 1) I due magistrati hanno gli stessi diritti, gli stessi doveri e lo stesso assegni: sono assistiti entrambi da un notaro, il quale può recarsi a Piombino per il disbrigo degli affari giudiziari che, come sappiamo, qui si trattavano. Definita qui stabilmente la giurisdizione dei due impiegati, essi esercitarono parallelamente la loro autorità nelle due parti dell'isola (solo interinalmente talora si tornò alla primitiva istituzione del magistrato unico) 2) e la esercitarono non senza dar luogo, come era naturale, a dissidii e contrasti, e prevalendo or l'uno or l'altro, secondo gli umori che dominavano a Pisa. Noi cercheremo di darci ragione di queste vicende per le quali uno dei due uffici si accresceva per competenza e giurisdizione a svantaggio dell'altro e poco dopo, a favore di questo, subiva una diminuzione.

Il capitano dell'Elba, insieme colla parte più estesa e notevole del suo territorio, perdette molta della sua importanza: ed anche il nome, che pure si conservò inalterato nelle redazioni del Breve dal 1303 al 1338: infatti il titolo di *capitanus Capoliveri et aliarum terrarum*, che abbiamo visto apparire primamente nel 1300, fu adoperato in seguito a significare la limitata giurisdizione 3) - che del resto già fin

1) Breve P.C., (Stat., II, P.143). Rubr. nn. CXXIIII e CXXV. Conviene tuttavia ricorrere anche ai mass., perchè il cod. di casa Prini, ad es., che reca la redazione del Luglio 1305 (Arch. di Stato: A, 3), permette appunto di vedere che la seconda capitania istituita prendeva dapprima il nome del castello di Montemarsale, che scompare nelle successive compilazioni.

2) "Officialis unus pro capitano eligatur pro comuni Pisarum in tota insula Ilbe cum officio, familia, salario iam ordinatis et ordinandis a comuni Pisarum, pro sex mensibus incipiendis in Kalendis Iulii proxime venturi etc." (A, 85, c. 31 r., 1315).

3) Cfr. A, 96, c. 85 v.; A 98, c. 60 v.; A, 123, c. 63 r.; A, 128, c. 104 r. Nel penultimo di questi docc. occorre per la prima volta il nome di

dal primo decennio subì delle alterazioni, 1) -fino a quando nuovi ordinamenti non reintegrarono quell'ufficiale nella primitiva autorità.

Invece si venne accrescendo il potere del capitano di Grassula, che prese poi sempre il nome anche da Rio, per la sua fusione con un ufficio prima del 1313 certamente separato: da un documento del 1320 risulta infatti che in quell'anno egli era, nello stesso tempo, doganiere della vena del ferro.²⁾ Abbiamo detto che i due uffici prima erano disimpegnati da due differenti impiegati: infatti, mentre il capitano era di istituzione recente, il doganiere, il quale rispondeva alla necessità di avere un impiegato che dell'esercizio delle miniere s'occupasse dal lato tecnico ed amministrativo, venne certo nominato fin da quando - e fu assai presto - gli affari, per lo sviluppo dell'industria crebbero d'importanza. Inoltre negli statuti del 1313 si parla dei due uffici come di cosa distinta e si fissano pure per l'uno e per l'altro norme differenti e si assegna loro una diversa durata. 3) Sicchè sembra ragionevole pensare che l'esperienza di alcuni anni, durante i quali i due uffici funzionarono separatamente, persuadesse gli Anziani a derogare al principio, al quale s'ispira la legislazione statutaria di Pisa, di impedire che unostesso

"potestas" identico in questo caso nel significato a quello di "capitanus" a cui fu sostituito nel volgare.

1) Nella redaz. del Breve segnata colla sigla T e corrispondente al nome di Tili Ranierii domini Guidonis de Filippensibus de Urbeveteri, che fu podestà nel 1308, il comune di Laterano appare passato sotto la dipendenza del capitano di Capoliveri, alla cui giurisdizione fu invece sottratto il Comune di Campo ed aggregato alla capitania di Grassula (Breve cit., in Stat., II, p. 143, e Cod. Prini cit., alla Rubr. corrispondente).

2) Provv. d. Anziani, A, 87, c. 31 r.

2) Per il capitano di Rio e Grassula v. la Rubr. CXXV del Breve del Comune, in Stat., I, 143: per il doganiere, la Rubr. CXXIII del Breve del popolo e delle Compagnie, in Stat., II, 559-560.

cittadino rivestisse due cariche retribuite, 1) e a riunirli in una sola persona. Questa fusione infatti non poteva che portare ad un più regolare e sollecito funzionamento di entrambi: il capitano risiedeva fin dal 1308 a Grassula, 2) perchè questo comune, quantunque meno popolato, era più importante di Rio per la sua vicinanza al mare ed alle miniere: egli, come capitano, aveva giurisdizione in tutto il territorio, doveva provvedere al mantenimento dell'ordine, regolare le relazioni tra i mercanti e gli impiegati del comune, tra questi e i lavoranti. Come magistrato poi, pur servendosi, secondo prescriveva il Breve, del consiglio del giudice di Piombino, doveva sentenziare sui delitti commessi dagli abitanti e decidere delle loro contestazioni. Ma i più degli isolani avevano relazioni coll'amministrazione mineraria, o come impiegati, o come operai, od anche come semplici privati, che compravano dal comune e gli vendevano il minerale. Questi affari erano di competenza del doganiere: ma ognuno comprende che il capitano di Rio, per le incombenze stesse del suo ufficio, non poteva rimanervi estraneo. Tali ragioni doverono persuadere gli Anziani a riunire in una sola persona le diverse attribuzioni: ne apparirà evidente uno dei vantaggi, chi consideri la convenienza, specialmente nel riguardo della repubblica, che il capitano, il quale doveva esigere certe gravezze e l'importo delle condanne pecuniarie, fosse in grado di trattene ai debitori, per rifarsi del mancato pagamento, una parte delle somme che essi avrebbero dovuto ricevere dal comune, e, per esso, dal doganiere. L'amministrazione pi-

1) Il principio è sancito nel Breve del 1286 (Stat., I, 96 e 98) e in quello del 1314 (Stat., II, p.54).

2) Gli si faceva questo obbligo nella redazione del Breve già cit., che è segnata colla sigla T e deve essere attribuita alla revisione del 1308 (Stat., II, 143).

sana, già ne vedemmo qualche esempio, ricorreva volentieri a questo mezzo per tutelare i propri interessi, ed anzi talvolta sui lavoranti, che teneva al suo servizio, si rifaceva dei debiti contratti dai comuni.

In una provvisione votata l'anno 1317 appare anche per la prima volta il nome di un altro ufficiale pisano, preposto all'amministrazione mineraria: il capitano od ufficiale maggiore della vena nella città di Pisa. 1) Da questo documento e da altri posteriori, che ne serbano memoria, si ricava che egli risiedeva stabilmente in città: questa circostanza e le funzioni del nuovo ufficiale, delle quali del resto non rimangono molte tracce nelle provvisioni, fanno credere che esso non fosse un magistrato preposto al governo dell'isola, rivestito di potere giudiziario e amministrativo, ma bensì un impiegato capo, che sostituiva gli Anziani negli affari dell' Elba, e siccome la parte massima degl'interessi della repubblica consisteva nelle miniere, presiedeva all'amministrazione di esse. Parlando degli impiegati minori e dei modi seguiti nel commercio del minerale, vedremo come fosse istituito in Pisa un ufficio centrale, di carattere tecnico ed amministrativo, che corrispondeva direttamente cogl'impiegati dell'isola, esercitava su di essi certa sorveglianza e permetteva nello

1) A, 86, c. 8 r. e v. Si autorizza il camarlingo del comune a pagare "all'ufficiale maggiore nella città di Pisa per la vena del ferro" 300 fiornini, che dovranno impiegarsi nell'escavazione del minerale e nelle retribuzioni degli operai e degli impiegati. Una disposizione d'ordine generale, quantunque non completa, è contenuta in certi Ordina-
menta salariorum, che si trova nel Reg. A, 74, c. 128 r.: "Capitani majoris
vene ferri de Ilba, qui moratur in civitate Pisanum, salarium sit in an-
num librarum... (la cifra è in bianco). Qui possit elegi et confirmari
a dominis Anthianis pisani populi in eo tempore et termino ut eis vi-
debitur et placuerit". Cfr. anche A, 89, c. 128 r.; A, 135, c. 13 v.

stesso tempo si compiessero anche a Pisa le operazioni commerciali sul frutto delle miniere. A capo di quella amministrazione centrale, stava, come il nome stesso denota, l'ufficiale maggiore, il quale si manteneva in immediata relazione col doganiere, gli trasmetteva gli ordini e le somme votate dagli Anziani, 1) e riceveva quelle che il doganiere medesimo doveva versare nelle casse della repubblica. 2) Il non trovare frequente menzione di questo magistrato negli atti del comune induce il sospetto che non si procedesse regolarmente all'elezione di esso: certo ne fu soppresso l'ufficio dopo il 1362:3) vedremo più innanzi per quali ragioni. Qui basti notare che gli Ordinamenta salariorum già ricordati lasciavano agli Anziani la facoltà di determinare la durata dell'ufficio a loro talento,4) e che essi, pur valedosi di questo diritto ed affidando, anche per lungo tempo,5) ad una stessa persona il disbrigo degli affari, che dall'isola, o d'altrove affluivano, per le miniere, alla capitale, non rinunziavano alla propria autorità, e dell'ufficiale maggiore facevano spesso solo un trasmissore dei loro ordini, prescrivendogli che, per compiere alcuni de' suoi atti chiedesse la loro autorizzazione.6)

Nè d'altra parte il doganiere perdette della sua importanza: anzi si accrebbe col tempo la competenza e si allargarono i limiti della giurisdizione di lui. Infatti, disponendo per l'indole del suo uggicio, dei fondi del comune, divenne anche l'esattore delle entrate della repubblica in tutta l'isola: e non solo fu

1) Provv. d. Anziani: A, 86, c. 8 v. cit., e A, 90, c. 12 r.

2) Provv. d. Anziani: A, 87, c.31 r. cit.

3) Provv. d. Anziani: A,135, c.13 v.

4) Provv. d. Senato: A, 74, c. 128 v. Cfr. la nota della pag. prec.

5) Piero del Gruneo, già in carica nel 1317 (A, 86, c. 8 r. e v.), vi era ancora nel 1322 (A, 89, c. 128). (S

6) Così doveva chiedere l'autorizzazione per consegnare ad un privato, che le portasse nell'isola, le somme destinate al doganiere (Provv. d. Anziani: A, 90, c. 12 r.).

incaricato del pagamento degli assegni agl'impiegati della miniera.1) - ciò che poteva ancora rientrare nelle sue attribuzioni, - ma anche di operazioni finanziarie estranee al suo ufficio ed al territorio nel quale esercitava le funzioni di podestà. Così nel 1354 gli Anziani, considerando che ancora rimanevano ad esigersi nell'isola molte condanne pecuniarie inflitte dagli ufficiali anteriori, ne davano l'incarico al doganiere, assegnandogli naturalmente una percentuale sulle somme esatte.2) Ma pare che la sua opera, appunto per il carattere fiscale dell'ufficio, non riuscisse gradita agli abitanti: già nel 1343, i comuni di Rio e Grassula avevano mandato un ambasciatore a Pisa, perchè esponesse le loro lagnanze sulle molestie che il doganiere arrecava continuamente ai condannati.3) Poi, alcuni anni dopo, le tristi condizioni della pubblica salute avevano causato un grave disagio economico e turbato il retto andamento dei lavori: nè a ricondurre la calma era bastata, come vedemmo, l'autorità del doganiere. Questi disordini erano stati provocati dai lavoranti; ma anche i comuni dichiaravano, nella stessa occasione, di non essere in grado di obbedire ai precetti di pagamento del doganiere medesimo.4)

Tuttavia i fatti addotti non valgono certo a mostrare che a questo impiegato si dovesse far risalire la causa del malcontento serpeggiante nell'isola, i cui abitanti non si lagnavano di lui se non in quanto eseguiva rigorosamente gli ordini e curava gli interessi della repubblica, molto spesso in contrasto, come suol avvenire, coi bisogni e coi desiderj della popolazione. Nè riusciremmo a darci ragione di certi provvedi-

1) Provv. d. Anziani: A, 97, c. 59 v.

2) Provv. d. Anziani: A, 119, c. 87 r.

3) Provv. d. Anziani: A, 102, c. 15 v.

4) Provv. d. Senato: A, 56, c. 52 r. e v.

menti legislativi, dei quali ci accingiamo a parlare, presi nel 1361 e con spirito evidentemente sfavorevole al doganiere, se non considerassimo che spesso gli amministrati dovevano anche allora, come oggi, confondere in una stessa avversione quanto certe leggi avevano di gravoso colle persone chiamate a curarne l'applicazione e che d'altra parte anche allora doveva essere spediante comune di abile politica il sacrificare al malcontento dei cittadini oppressi da eccessivi gravami chi nell'imporli, non faceva che attenersi alle istruzioni del governo. Del resto torniamo volentieri ai fatti, i quali dimostrano in modo indiscutibile che veramente prima del 1361 era sorto un contrasto, forse non legittimo, tra gli abitanti di alcuni comuni dell'isola ed il podestà di Rio e Grassula. I legislatori infatti, accennavano all'invio di un'ambasceria per parte di Capoliveri e di altri comuni dell'isola.¹⁾ Se l'intento che domina tutta la riforma era, come vedremo, quello di togliere al doganiere ogni autorità, sottoponendolo alla dipendenza del podestà di Capoliveri, è facile indurne quale dovesse essere il tenore dell'ambasciata. E gli anziani stessi mostravano di riconoscere i giusti voti espressi, quando al capo del comune donde in special modo era venuta la legale protesta, concedevano giurisdizione in tutto il territorio dell'isola, perchè, si noti, "questa fosse mantenuta in pace ed in buon ordine e fosse governata da buoni rettori". Il fatto che, per raggiungere tal fine, secondo i desiderj degli amministrati,²⁾ li-

1)A,187 c.100 v. sgg. Ordinamenta facta de insula Ilbe et de officio potestatis et vicarii capitane Capoliveri et doanierorum vene ferri et eorum taschis.

2) Non era del resto cosa nuova, nelle consuetudini dell'amministrazione pisana, la manifestazione di siffatti desiderj: nel 1319 i comunisti di Castiglione, Piombino e di Campiglia pregavano, per mezzo di ambasciatori, il comune di Pisa di voler nominare buoni e legali rettori, e facevano notare che "i cattivi reggitori avevano devastato quelle terre" (Prov. d. Senato, A, 48, c. 98 v.).

mitavano le facoltà del doganiere, significava tacitamente che esso, cogli ordinamenti anteriori, non s'era raggiunto per colpa delle persone destinate a quell'ufficio. Ed infatti negli ordinamenti nuovi si prescriveva in modo esplicito che i doganieri fossero de legalibus et magis discretis civibus et sufficientibus civitatis Pissarum. Nè questa era soltanto vuota ripetizione della formula diventata ormai convenzionale negli atti d'elezione degli ufficiali, dacchè in tutti gli articoli della riforma appare il proposito degli Anziani che il nuovo eletto presentasse le più serie garanzie e fosse sottoposto in tutti i suoi atti a rigorosa e diretta sorveglianza. Infatti al podestà di Capoliveri si concedeva, col titolo di vicario, dominio assoluto in tutta l'isola per la durata di sei mesi e gli si assegnavano quattro famigli. Nè la sua giurisdizione territoriale veniva allargata solo perchè egli esercitasse sugli altri ufficiali un'alta sorveglianza: a questi venivano sottratte molte delle funzioni che prima avevano esercitato. Così il vicario di Capoliveri diventava in alcuni casi giudice nelle cause penali di tutta l'isola e nelle infrazioni commesse dai suoi inferiori: e noi sappiamo che, invece, la prima di queste attribuzioni spettava in ogni comune al podestà, e nel caso nostro, e per il territorio a lui sottoposto, al podestà di ~~Capo~~ ^{Capo} Rio. E questi rimaneva direttamente danneggiato, negli ordinamenti che esaminiamo, anche nel riguardo economico, perchè aveva ricevuto altre volte dal comune incarico di esigere l'importo delle condanne pecuniarie in tutta l'isola, ed ora invece egli si riconosceva solo il diritto di esigere quelle delle condanne da lui pronunziate, e lo diffidava dal pretenderne altrimenti, come si ammonivano i comuni, a non versare nelle sue mani nessuna somma sotto questo titolo. Il capitano di Capoliveri, invece, divenuto vicario dell'Elba non solo era pagato, per il suo duplice ufficio rispettivamente dai comuni appartenenti alla sua capitania e da quelli del-

l'intera isola, ma riceveva anche un assegno dal comune di Pisa. 1)

Si provvedeva infine ad una più equa partizione de' tributi, resi meno gravi e proporzionati al numero e alle condizioni degli abitanti dell'isola, e si regolavano le relazioni tra lavoranti e doganiere. Anzi, appunto in queste norme a noi pare di scorgere un'altro motivo che suggerivamo agli Anziani una così radicale riforma degli ordinamenti. Infatti si prescriveva al doganiere di compensare i cavatori, ogni mese almeno, e solo in denari, non in materia, sotto la minaccia di gravi sanzioni, e anche per l'esecuzione di questi ordini lo si poneva sotto la dipendenza del vicario di Capoliveri, il quale, a sua volta, aveva ogni mese almeno, l'obbligo di recarsi a Rio e di assicurarsi de visu se quelle disposizioni fossero sempre rispettate. Così gli Anziani accordavano in qualche modo protezione ai lavoranti, che pure non sempre avevano dato prova di moderatezza nelle loro pretese, e ne difendevano i diritti di fronte agli impiegati propri: la qual cosa lascia sospettare che questi avessero qualche volta tentato di pregiudicarli nei loro interessi.

Cogli ordinamenti del 1361 si tornava evidentemente all'antico; se al podestà di Rio si manteneva il potere civile in una porzione del territorio elbano, di fatto si ricostituiva il magistrato unico, che aveva retto l'isola fino al principio del sec. XIV. Ora il podestà gli era sottoposto anche per quell'insieme di funzioni che gli venivano dal titolo di doganiere e che più da vicino si riferivano all'amministrazione della miniera. L'autorità superiore a quella del doganiere, che, anche in questo genere di affari, si riconosceva al vicario

1) Colla Provv. d. Anziani, A,147, c.13 r. gli si fissava un assegno di quaranta fiorini d'oro, "ultra et praeter salarium quod habet a dictis comunitatibus pro dicto officio".

di Capoliveri, era stata affidata per lo innanzi, come già vedemmo, all'ufficiale maggiore residente in Pisa: ma di questo impiegato non rimane altro ricordo, nella seconda metà del secolo, che nel 1356 1) e nel 1362. Dopo quest'anno gli Anziani trattano sempre immediatamente, senza il consueto intermediario, col doganiere, e, a lui versano direttamente i fondi necessari: se dunque l'ufficio non fu regolarmente soppresso, si cessò certo dal nominare chi doveva ricoprirlo. Ed infatti, istituito il vicariato dell'Elba, con speciale incarico di invigilare sull'opera del doganiere 2)-e codesta sorveglianza riusciva più efficace risiedendo il vicario nell'isola,-l'ufficio di controllo esercitato, in Pisa, dal capitano maggiore diveniva superfluo. Notiamo infine che la creazione di un vicariato che avesse sotto di sé un certo numero di capitanie, non era cosa nuova nelle consuetudini vigenti dell'amministrazione pisana: in circostanze speciali, e solo temporaneamente, per settanta giorni, tutta la Maremma e l'isola d'Elba erano state affidate ad un vicario che era un uomo d'armi: ciò che vale a dare un'idea delle ragioni transitorie che avevan potuto suggerire l'atto degli Anziani. 3)

1)Prov. d. Anziani:A,123,c.50.Si autorizza il capitano maggiore a costringere, valendosi di tutti i mezzi di che dispone, i barcaiuoli ad andare nell'isola d'Elba, ed a portare di là a Pisa il minerale, dietro una non esagerata retribuzione, secondo la richiesta dei doganieri della vena esistenti in città.

2)Nella soverchia restrizione de i diritti dei doganieri, che siamo venuti enumerando, si ha da ricercare la ragione del fatto veramente straordinario del successivo rifiuto di due cittadini ad assumere tale ufficio, (A, 138, c.212 e c.215), ciò che pare fosse contrario alle consuetudini ed alle stesse leggi dello stato. Era infatti stabilito che gli ufficiali potessero essere costretti ad accettare l'ufficio, cui erano designati, salvo i casi d'incompatibilità indicati dal Breve (A, 99, c.1 r.).

3)Prov. d. Anziani..... Altri esempj non mancano: nel 1385 (Roncioni, op. cit., p.396) fu mandato vicario dei podestà di Castiglione della Pescaja, d'Abbazia di Fango, di Boviano, di Scarlino e di altri comuni,

Negli ordinamenti dell'anno 1361 invece il vicariato assumeva il carattere di una istituzione ordinaria e durevole, almeno secondo l'intento dei legislatori, che era quello di introdurre una stabile organizzazione amministrativa nell'isola. Non erano trascorsi che tre anni e già vi si portavano delle modificazioni non più rispondenti allo spirito dell'ancor molto giovane istituzione. Grazie alla famosa variabilità delle leggi onde si reggevano le nostre repubbliche, si distruggevano nel 1364 gli effetti della riforma compiuta nel 1361, e contrariamente alla prima delle disposizioni fatte in quest'anno, si vietava al vicario dell'Elba di pretendere alcuna somma dai comuni che appartenevano alla capitania di Rio: i quali, liberi da ogni carico riguardo agli altri impiegati, dovevano solo soddisfare il loro podestà dell'assegno spettantegli. 1) Nello stesso anno si affidava a questo, nella sua qualità di doganiere, un incarico del quale poco prima si era inteso di privarlo: quello di esigere dagli abitanti di tutta l'isola le condanne pronunciate dal podestà e dai rettori, per la parte che spettava al comune di Pisa. 2) Gli si restituivano

Fazio Buzzacarini. e Vico Malcondimori vicario di Maremma.

1) Provv. d. Anziani: A, 138, c.102 r. (1354). *Providerunt ueni Anthiani etc. quod Nicolaus Cioggius, vicarius Capolivri et aliarum terrarum insule Ilbe, non possit nec debeat cogere vel cogi facere comunia Rii et Grassule et homines et personas ipsorum comunium ad solvendum sibi aliquod salarium vicariatus ipsius Nicolai a Kalendis Julii proxime preteriti. Et a dicto eius salario et alterius cuiuscumque officialis sint ipsa comunia et homines et persone ipsorum comunium libera et absoluta, et solum solvere teneantur et debeant salarium eorum doanerii usufructum, vigore presentis provisionis, contrarietate aliqua non obstante.*

2) Provv. d. Anziani: A, 138 cit. c.131 v. (1364). *Providerunt...etc. (omissis) quod Dovanerius vene ferri de Ilba, qui est vel pro tempore fuit in dicto officio possit et teneatur et debeat ac ei liceat exigere ab hominibus et personis totius insule Ilbe omnes et singulas comdepnationes de eis factas et fiendas per potestates sive rectores dicte insule, illas condemnationes videlicet pro ea parte que contigit comuni Pisarum etc.*

insomma le funzioni di tesoreria della repubblica per tutta l'isola: funzioni confermategli più tardi coll'aggiunta che delle sue entrate dovesse pagare lo stipendio al suo superiore diretto, al vicario e podestà di Capoliveri:1)il quale pare continuasse ad avere, almeno di nome, giurisdizione in tutta l'isola, 2)

Ci siamo studiati di dare un'idea del congegno amministrativo dell'Elba e della parte che vi ebbero i maggiori ufficiali nei diversi tempi, secondo che prevalse il capriccio dei governanti o il desiderio legittimo di provvedere ancora sull'ordinamento civile, del quale qui abbiamo tracciato una modestissima storia esterna, ed accennare alle retribuzioni speciali che venivano agli impiegati dalle peculiari condizioni dell'isola, ed erano perciò diverse da quelle fissate in genere per il territorio del contado: alle forme d'elezione ed alla durata dei diversi uffici. In seguito cercheremo di darci ragione della complicatezza di questo congegno, informandoci dell'entità degli interessi economici che la repubblica aveva nell'isola, e delle forme per le quali essa vi esplicava, insieme coi privati, cittadini e forestieri, l'attività commerciale ed industriale.

III

ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI PISANI E MODI D'ELEZIONE

Nel 1333, dovendo fra poco uscir di carica alcuni degli impiegati dell'amministrazione pisana, fra i quali era compreso

1) Provv. d. Anziani: A, 153, c. 27 v. (1395). Qui il doganiere ha la facoltà di esigere non solo le condanne pecuniarie, ma anche i debiti contratti dai comuni verso Pisa.

2) Il Roncioni, registrando i nomi dei magistrati del contado per gli anni che seguono al 1361, ricorda spesso dei cittadini eletti a podestà di tutte le terre dell'Elba (cfr. op. cit., pp. 885, 908, 932, 942, 950).

il capitano di Rio e Grassula, si provvedeva sul molo di sostituirli con cittadini buoni e capaci, quali li richiedeva le qualità dell'ufficio, e si rimetteva agli Anziani di decidere se essi stessi insieme coi Savii, oppure solamente gli uni o gli altri dovessero procedere alle nuove elezioni. 1) Adottando questo metodo, il consiglio degli Anziani seguiva una disposizione sancita negli statuti del 1313 2) e largamente applicata. Nel breve del comune dello stesso anno, il doganiere dell'Elba e capitano di Rio è compreso fra i pochi ufficiali straordinari (di solito eletti per uno spazio non superiore ai tre mesi) che potessero durare in carica un anno. 3) Anche questa condizione risulta mantenuta nei singoli casi: così ancora nel 1341 il doganiere veniva eletto per la durata di un anno e, si noti, veniva eletto solamente dagli Anziani, 4) non sappiamo se in virtù di quella norma da fissarsi annualmente, alla quale ci siamo richiamati in principio, oppure di una massima applicata ormai stabilmente. Certo aveva il carattere di disposizione regolamentare fissa quella presa intorno al modo d'elezione del doganiere nel 1346: nel qual anno si stabiliva, in via generale, che il suo ufficio e quello di capitano di Rio, che gli era congiunto, si coprissero con una votazione degli Anziani, fatta a scrutinio segreto, alla quale doveva prender parte Tinuccio della Rocca, tutore del giovane signore della repubblica, Ranieri di Donoratico. 5) Pare che anche questa regola subisse in seguito delle eccezioni, grazie a quell'instabilità di ordinamenti, che si dovrebbe deplorare, se non

1) Provv. d. Anziani: a, 100, c. 53 r.

2) Breve p.C. (1313), L. I, rubr. XLIIII, De generali electione officialium facienda, in Stat., II, p.47.

3) Breve del popolo: Rubr. CV, Del modo che si debia servare in eleggere li officiali extraordinarii, in Stat., II, p.543.

4) Provv. d. Anziani: A, 106, c. 65 r.

5) Provv. d. Anziani: A, 112, c. 27 r.

testimoniasse in qualche modo di certo rigoglio di vita comunale, se non avesse la sua ragione nella necessità di adattare le leggi e le consuetudini ai nuovi e sempre crescenti bisogni.1) Nel 1359 si tornò ancora una volta all'antico, e all'elezione del doganiere si procedè dagli Anziani, per la durata di un anno e in persona di un cittadino designato da uno di essi, 2) al qual metodo si attennero anche ripetutamente nell' anno 1364. 3) Nonostante questi sistemi molto variabili, è facile vedere come prevalessse il proposito di mantenere in carica il doganiere per un anno, che già appariva negli Statuti del 1313. L'indole esclusivamente finanziaria degli altri uffici così detti "straordinarii", 4)pei quali, come per il nostro, già in quel Breve si faceva un'eccezione in questo senso, chiarisce l'intento dal quale erano guidati gli Anziani: si voleva che l'anno amministrativo coincidesse col chiudersi della gestione dei diversi impiegati, che, uscendo di carica, dovevano render conto del proprio operato. Fra essi non erano certo dei meno importanti, per gli affari cui erano preposti, i diversi doganieri della vena del ferro: diversi, giacchè l'amministrazione delle miniere elbane stendeva anche altrove le sue propaggini, in Pisa ed in Piombino. Qui un solo impiegato attendeva alla dogana del sale e del ferro ed aveva coll'isola, specialmente per la posizione del paese, frequenti relazioni, certo doveva occuparsi in modo speciale dello scarico del minerale, che veniva portato sul continente ed in massima parte a Pisa. Ed in Pisa era pure istituito un

1)Con una provvisione degli Anziani, contenuta nel Reg.A, 119, a c. 159 r., si incaricano dell'elezione del doganiere, il quale durerà in carica 6 mesi, undici Savii.

2) Provv. d. Anziani: A, 129, c. 135 v.

3) Provv. d. Anziani: A, 138, c. 294 v., e A, 138, c. 215 r.

4)Vi erano compresi il doganiere del ferro e del sale di Pisa, il doganiere che congiungeva queste due funzioni in Piombino, ed il doganiere del sale di Castiglione della Pescaja, in Stat.cit., II, p.543.

ufficio speciale, regolato da ordinamenti che furono compresi nella redazione volgare del Breve del 1313, 1) e tenuto da due doganieri sottoposti alla sorveglianza del capitano del popolo. Il doganiere esistente nell'isola, investito di un più delicato incarico, nell'interesse dello stato e di chi era destinato a surrogarlo, uscendo d'ufficio, doveva fare regolare consegna nelle mani del suo successore degli oggetti e dei valori che rimanevano in suo potere, 2) e sottoporre i conti della sua gestione ad una revisione, della quale cambiarono nei diversi tempi le forme. Il magistrato che, secondo il nome stesso significa, aveva il dovere di giudicare dell'operato dei pubblici ufficiali e di chiamarli responsabili di quanto vi potesse essere di illegale e d'abusivo, era il "sindico": ricordo delle prescrizioni del codice giustiniano, rimasto in tutti gli statuti delle nostre repubbliche medioevali. 3) Al sindacato di quest'ufficiale che si chiamò anche "modulatore" ed esercitava la sua autorità sugli stessi Anziani, fu sottoposto anche il doganiere elbano, il quale perciò delle operazioni che veniva compiendo doveva prendere scrupolosamente nota, coll'aiuto del notaio. 4)

-
- 1) Rubr. CXXIII: Li ordinamenti della dovana della vena del ferro e del sale in della città di Pisa, per lo comune di Pisa, in Stat., II, p. 559.
- 2) Un esempio di questa consegna si ha nella Provv. A 81, c. 85 v., colla quale si autorizza il camerario del doganiere uscente di carica a consegnare al camerario del successore "granum, ordeum, biscoctum, pecuniam, massaritias, arma" ed ogni altra cosa che gli fosse stata consegnata dal predecessore che fosse in suo possesso per ragioni d'ufficio. Nel 1329 poi si dispensava il doganiere uscente dall'obbligo di render conto al suo successore di certe armi e munizioni distrutte dai "provinciali", sbarcati nell'isola (Provv. d. Anziani: A, 94, c. 69 v.).
- 3) F. Sclopis, Storia della legislazione italiana (Torino, 1863), vol. I, p. 161.
- 4) Un esempio unico di questi registri di entrata e uscita, che ogni doganiere doveva compilare, si può vedere nel Reg. A, 257, redatto sotto l'amministrazione di Bartolomeo di Lippo del Tignoso e diviso in 5 rubriche.

Ma non sempre tale revisione, che richiedeva speciale competenza e spesso un viaggio d'ispezione alle miniere, fu compiuta direttamente dal "sindico" e dai suoi dipendenti: Miliadussó Baldiccione, ad es., autore di un libro di ricordi in volgare pubblicato dal Bonaini, che fu doganiere dell'Elba nel 1351, rese conto della sua gestione ad una commissione di tre mercanti, eletti appunto dal sindaco. 1) Talvolta poi gli Anziani, certo mossi da speciale benevolenza verso il doganiere uscente di carica, indipendentemente dalla sentenza del sindaco, che gli aveva negato il necessario proscioglimento ad ogni ulteriore responsabilità, glielo concessero alla loro volta, tenendo conto solo di un giudizio, provocato in contraddittorio al primo e pronunciato da cittadini designati dagli Anziani medesimi. 2) Non sappiamo finalmente se si debba interpretare parimenti come usurpazione delle funzioni del sindaco e prova di sfiducia data a lui, oppure come semplice provvedimento reso necessario da ragioni amministrative, l'invio deliberato nel 1370 di una commissione della quale faceva parte il cronista Ranieri Sardo, 3) col compito di modulare il doganiere, che era Paragone Grasso, 4)

1) Si rileva da quel suo diario, che fu pubblicato, come si è detto, dal Bonaini, nell'Archivio Stor. ital., Appendice VIII, pp. 24-25.

2) Provv. d. Anziani: A, 138, c. 176 v. Ciò avvenne nel 1364: la gestione del doganiere fu esaminata da due cittadini, poichè vi si era rifiutato il sindaco, opponendo che i registri non erano rubricati: faceva, come si vede, una semplice questione di forma.

3) Così quest'ambasceria è da aggiungersi a quelle che il cronista Sardo andò registrando nella sua interessante cronaca (in Arch. stor. ital., to. o VI, parte II, disp. I (1845), pp. 75 sgg.

4) Intorno a questo cittadino ed alla sua famiglia speriamo di dare alcuni cenni pubblicando un suo Registro di memorie familiari, in volgare pisano: contributo sia pur molto modesto alla conoscenza dei costumi e della vita privata nella seconda metà del trecento, che ci offrirà, ad ogni modo, occasione di raccogliere, di su i documenti del tempo, notizie su alcuni cittadini pisani.

un cittadino ragguardevole anch'egli, e di ispezionare le miniere. 1)

L'ufficio di capitano di Rio, al pari di ogni altra podesteria del contado era incompatibile colla carica d'anziano: così pure quello di capitano di Capoliveri. 2) A riguardo del quale e circa il metodo d'elezione si ha a notare che nel 1325 esso era compreso fra quelli che si eleggevano per estrazione dal consiglio maggiore della città. 3) Ma già nel Breve del popolo del 1313 si era stabilito che il consiglio degli Anziani, insieme coi Dodici del popolo, avrebbe designato quelli che non dovevano estrarsi a sorte; 4) ed in questa eccezione fu compreso più tardi il capitano di Capoliveri. Infatti nel 1346, i Savii e nel 1356 gli Anziani ed i Dodici del popolo, secondo la lettera del Breve e richiamandosi alla citata rubrica di esso, sottraevano al modo consueto di elezione per sorteggio tutti gli ufficiali dei castelli e dei comuni fortificati e le capitane di Livorno e Capoliveri. 5) I governanti, ponendo qui la capitania di Capoliveri ed il castello di Livorno alla stessa stregua dei luoghi fortificati, e richiedendo per l'elezione dei rispettivi ufficiali le medesime speciali garanzie, tenevano certo conto in modo particolare dell'importanza militare di quei comuni.

La podesteria di Capoliveri ebbe del resto anche importanza amministrativa: nel 1330, quando non le era stata ancora

1) Provv. d. Anziani: A, 147, c. 3 r.

2) L'incompatibilità è affermata in una provvisione del 1380, in cui si fissano le forme da osservarsi nell'elezione degli Anziani (A, 158, c. 58r.).

3) Provv. d. Anziani: A, 91, c. 62 r.

4) Breve del popolo cit. in Stat., II, 49.

5) Provv. d. Senato: a, 55, c. 32 r. e A, 60, c. 30 v. Del resto, se qui si affermava un principio di massima, già altre volte il capitano di Capoliveri non era stato del pari eletto per sorteggio, ma bensì dai Savii designati (Provv. d. Senato: A, 53, c. 43 v.).

fissata una giurisdizione più larga, il capitano che vi era stato designato si lamentava della troppo giovane età e dell'inettitudine del notaro all'importante ufficio, che richiedeva invece l'opera di persona pratica, anche per la sua lontananza da altre sedi notarili. 1) Veramente alla capitania, indipendentemente dall'ampia autorità accordatale nella seconda metà del secolo, erano imposti alcuni obblighi speciali, derivanti dalla stessa condizione del territorio che ne dipendeva. Così si affidava al podestà di Capoliveri la custodia di un bosco compreso nei limiti della sua giurisdizione e chiamato "lo gualdo". Le disposizioni molto minute e singolari intorno alla conservazione ed all'accrescimento delle piante, intorno alle sorgenti d'acqua potabile, intorno agli ingombri lasciati dai capitani delle navi sulla spiaggia, contenute nel Breve, 2) dimostrano che il governo era sollecito non solo negli interessi proprii, ma anche della pubblica salute. Gli anziani affidavano, per esso, al capitano la cura di impedire il taglio delle piante ed i danneggiamenti per parte del bestiame, di prevenire il pericolo d'incendii: promuovevano, anzi rendevano obbligatoria, agli isolani una regola - re piantagione d'ulivi. Nè la repubblica a prendere tali provvisioni era indotta soltanto dal pensiero del benefico effetto che la vegetazione, ricchissima nell'antichità, avrebbe potuto esercitare sul clima e sull'economia domestica, ma anche, e forse più dal bisogno di assicurarsi la materia indispensabile alla lavorazione del ferro: la legna da ardere. Infatti più tardi, quando, insieme con ogni altra cosa, si trascurò forse dai successivi signo-

1) Provv. d. Anziani: A, 96, c. 25 r.

2) Provv. d. Anziani: A, 159, c. 53 r.

Nel breve del comune del 1286, Libro I, rubr. XLIIII, De modo servando ab officialibus comitatus (in Stat., I, pp. 107-108) si incaricavano i capitani di curare la piantagione di ortaglie, cereali ed alberi fruttiferi, evidentemente nell'intento di migliorare le condizioni dell'agricoltura ed i mezzi di sussistenza della popolazione.

ri l'esecuzione di questi provvedimenti, l'industria mineraria, e quella parte di essa che si riferiva alla trasformazione del minerale greggio, non potè avere più vita: ed il frutto delle miniere, perchè fosse sottoposto alle necessarie operazioni, si dovè trasportare, certo con assai maggiore dispendio, o in Corsica o sulle coste della Toscana. 1) Del tutto disinteressate erano invece le disposizioni intese ad impedire le infiltrazioni che potessero rendere nociva l'acqua potabile.

A vigilare all'esecuzione di questo Breve dovevano eleggersi, di Marzo e di Settembre, due "barigelli", 2) i quali, aiutati da ufficiali segreti, denunziavano i trasgressori: contro di questi procedeva poi il capitano di Capoliveri, valendosi del consiglio del giudice di Maremma. Questa condizione racchiude una riforma, della quale dobbiamo renderci conto, nell'amministrazione della giustizia. Infatti, come ci è occorso di dire altrove, nei primi decenni del secolo i due capitani, fra i quali si divideva l'autorità politica ed amministrativa dell'isola, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, dovevano servirsi, come i capitani di Vignale, di Campiglia e di Pianosa e in certi casi anche quelli di Castiglione della Pescaja e di Scarlino, del consiglio

1) L'ARSENNE THIEBAUT (Op.cit., p.58, n.14) ricorda che il Magini, illustrando nel Cinquecento un passo di Tolomeo, dove si parlava del carattere eminentemente boschivo del territorio elbano, deplorava appunto le condizioni presenti, tanto diverse dalle antiche, che, rendendo necessario il trasporto del minerale sul continente, per la lavorazione, non agevolavano certo il libero svolgimento dell'industria.

2) Il DE CANGE (ad voc.) spiega apparitor, primus apparitorum: nel nostro caso però chiarisce forse meglio il significato della parola il corrispondente volgare bargello, che si trova, come ognuno sa, negli statuti fiorentini e valeva a designare in genere gli ufficiali esecutori degli ordini dei magistrati, specialmente contro i malfattori. Nel nostro doc. i due barigelli sono incaricati dell'esecuzione degli ordini sulla custodia della proprietà fondiaria: in un identico significato si usa ancor oggi in alcune regioni d'Italia, in Sardegna ad es., la parola baracelli per indicare una specie di milizia locale, preposta appunto alla sorveglianza delle campagne.

del giudice di Piombino. Più tardi, in un tempo che a noi non è dato di precisare, il nome e le attribuzioni di questo giudice si andarono allargando: egli, da impiegato dipendente in modo speciale dal podestà di Piombino, divenne un magistrato a sè, consigliere, sempre soltanto per gli affari d'indole giuridica, di tutti i podestà della Maremma e dell'isola d'Elba, dalla prima delle quali derivò il titolo. Negli ordinamenti che già abbiamo trascritto 1) e secondo i quali l'ufficio funzionava regolarmente nel 1356, sono enumerati i comuni dove il magistrato aveva ad esercitare il suo ufficio, corrispondenti a quelli che prima si erano valse dell'opera dei tre giudici diversi di Piombino, di Castiglione e di Scarlino. 2) Vi sono pure registrate le contribuzioni imposte in diversa misura ad essi per l'onorario di questi ufficiali, in conformità al principio largamente applicato dal governo pisano, secondo il quale le amministrazioni locali, non per mezzo di pubbliche imposte, bensì direttamente, contribuivano agli assegni degli impiegati destinati dalla repubblica. Nel Giugno del 1360 gli Anziani confermarono al giudice di tutta la Maremma e dell'isola d'Elba, - sembra che la qualifica fosse stata adattata ad indicare più esattamente la giurisdizione, - i poteri consueti, introducendo solo delle modificazioni favorevoli ai comuni, circa il salario che dovevano singolarmente versargli. 3) Nello stesso anno gli si dava facoltà di esigere la parte del

1)Cfr. il Doc. IV, a p. 365 sgg. del cit. vol. VII degli Studi Storici.

2)Vi era compreso, in più, il comune di Campiglia, il quale, del resto, fin dal 1324, aveva chiesto di entrare nella giurisdizione del giudice di Piombino, in una petizione, nella quale si lagnava degli intollerabili gravami e intorno alla quale i Savii avevano deciso che non se ne facesse nulla (Prov. d. Senato: A, 49, c. 83 r.).

3)Si stabiliva che egli, eletto per sei mesi, non esigesse da Piombino che la paga di tre mesi, e dagli altri comuni, ogni tre mesi, secondo la consuetudine, la metà del salario, che loro toccava. (Prov. d. Anziani, A, 131, c. 59r.).

suo onorario che gravava sull'isola d'Elba, non avendo nessun riguardo alle immunità concesse ai comuni per altri titoli, senza che per questo dovesse essere in alcun modo molestato, perchè seguiva in tale esazione le istruzioni degli Anziani. Le quali erano intese ad "alleggerire", secondo si diceva nella provvisione, "la Maremma", che, per giustizia distribuiva, a quell'assegno doveva contribuire solo in parte. 1)

IV

IL COMMERCIO DEL FERRO E L'ESERCIZIO DELLE MINIERE. CONDIZIONI DEI LAVORANTI E DEGLI INDUSTRIALI NELL'ISOLA. RELAZIONI DI QUESTI COLL'AUTORITA' ECCLESIASTICA.

La repubblica pisana che, al pari di quella di Venezia e di Genova, dovè gran parte della sua potenza marittima e delle sue ricchezze ai fortunati commerci esercitati anche in regioni lontane dai suoi industri e capaci cittadini, attese largamente all'esportazione del ferro prodotto dalle miniere dell'Elba, adottando nello stesso tempo misure protezionistiche per l'interno del territorio. 2) Il ferro elbano era portato ad es. in Sicilia e sottoposto ad uno speciale trattamento per parte del re Corradino, che nel 1268 concedeva ai Pisani alcuni privilegi. 3) Di simili concessioni fatte ai mercanti pisani in altre città del Mediterraneo, avremmo certo notizia,

1) Provv. d. Anziani: A, 131 cit., c. 23 v.

2) BREVE DELL'ORDINE DEL MARE, approvato nel 1322 e corretto nel 1348 (in Stat., III, p. 502) Rubr. XXIII Del Ferro di Fernocchia che non si possa arrechare a Pisa.

3) DAL BORGO, Diplomi pisani cit., n. XXV, p. 202. V. anche Leggi, decreti, regolamenti, circolari, atti diversi concernenti le sostanze minerali, Torino, 1861, pp. 514 e 519. Nella pace stipulata con Re Roberto nel 1314 si prometteva che nessun pisano avrebbe portato ferro nell'isola di Sicilia (RANIERI SARDO, Cronaca cit., p. 99). D'altro canto nella pace stipulata nel 1379 col Re d'Aragona si concedeva ai Catalani d'esportare dalla città di Pisa il ferro greggio o lavorato (cfr. TRONCI, Annali cit., P. II, p. 179).

se ci fossero pervenuti i Brevi compilati fin dagli anni del reggimento del conte Ugolino, per uso dei consoli di Alessandria, Damietta e Tunisi, dei quali brevi giustamente il Bonaini deplora la perdita, perchè sarebbero valsi ad informarci degli antichi commerci di Pisa e degli ordinamenti delle sue prospere colonie marittime. 1) Una certa limitazione allo spirito intraprendente ed attivo dei Pisani veniva dalla volontà dei pontefici, i quali vietavano che si trasportasse nei luoghi occupati dai Saraceni, tra le altre merci, il ferro lavorato o greggio: ed i magistrati si obbligavano a mantenere ed a fare osservare scrupolosamente il divieto, prevedendo persino il caso che il ferro potesse essere trasportato, con facile espediente, prima in Sardegna e poi, di qui, in Africa. 2) Ma naturalmente tali limitazioni non erano così gravi da danneggiare il commercio del ferro. Questo aveva altrove il suo sbocco, e insieme colle industrie che traevano appunto da esso alimento, costituiva, come già vedemmo, uno dei più notevoli cespiti della repubblica: davanti al quale apparivano certo insignificanti gli altri frutti che si ritraevano dall'isola, non escluso quello dell'escavazione dell'argento. Giacchè anche questo prezioso metallo pare che esistesse nell'isola, sebbene in quantità molto limitata. I diplomi degli imperatori, a cominciare da quello di Ottone IV del 1209, confermano alla repubblica pisana il possesso dell'Elba e la sua giurisdizione in argenti fodinis et omnibus venis metallorum. 3) Che a queste parole, le quali si

1) In Stat., pref., p. XXXI.

2) Breve Pisani comunis del 1286, Libro II, Rubr. XXXVIII, De non portando ferrum et alia vetita ad partes Saracenorum (in Stat., I, p. 412). Nelle note a questa rubrica (p. 413 n. 1) il Bonaini registra le disposizioni del gius canonico che vi si riferiscono e la non ricca bibliografia sull'argomento.

3) DAL BORGO, Dipl. si trovano ripetute nel diploma di Federico II (Ibid., I, p. 43) e in quelli d'Arrigo VI e di Carlo IV (Ibid., II, pp. 25 e 47).

ripetono invariabilmente, non si debba attribuire un valore di formula convenzionale, non sapremmo dire: certo, durante tutto il secolo XIV, in cui pure non fanno difetto documenti riferentisi all'Elba, sono assai rari gli accenni alla vena d'argento, e tali da far dubitare forte della sua importanza. Nel 1338 gli Anziani accordavano a due cittadini pisani, mandati nell'isola super argentaria et vena argenti cavanda, la somma di quaranta fiorini, perchè procedessero all'estrazione di questo metallo. 1) Alcuni anni dopo gli Anziani stessi a Ranieri di Donoratico, eletto, in memoria delle grandi benemerenzze del padre, Bonifazio Novello, verso la patria, "capitano della mansnada e di custodia della città", fra gli altri diritti, concedevano pur quello di esplorare e di scavare le fosse argentifere o di qualunque altro metallo; di nominarvi a tale scopo gli ufficiali che a lui stesso piacesse, esercitando su di essi piena autorità; e infine di servirsi dei redditi per la custodia del mare e della stessa isola d'Elbā. 2) Altri accenni alla lavorazione dell'argento non ci rimangono, così da legittimare il sospetto che si trattasse più che altro di esplorazioni, non sappiamo quanto fruttuose.

Ben più gravi erano gl' interessi legati all'estrazione del ferro; e la repubblica si sforzò spesso di tutelarli, anche con sacrificio non piccolo. Così nel 1328 si gravavano 2000 cittadini di un'imposta di 23500 fiorini per il riscatto dei diritti delle miniere di ferro, della gabella del vino, e della dogana del

1) Provv. d. Anziani: A, 103, c. 36 r.

2) Provv. d. Senato: A, 31, c. 1 sgg. E' un capovero dei frammentari Capitoli dell'elezione di Ranieri ad una specie di dittatura: i quali capitoli però, per la forma stessa, ci pare fossero fatti, più che per conferirgli i diritti veri ed attuali, per mostrare l'estensione della sua autorità; che insomma codeste concessioni dovessero suonar come formule. Che del resto, rispetto all'Elba, egli o, per lui il suo tutore, Tinuccio della Rocca, si servisse di siffatti diritti, non consta: è noto a tutti come il giovane cadesse presto vittima dell'odio di alcune famiglie e forse del tradimento

sale, 1) che Ludovico il Bavaro arrogava a sè, colla stessa avidità con che si fece consegnare dagli Anziani, usando di mille raggiri, oltre cinquanta mila fiorini. Ben presto però l'imperatore, con molta liberalità, in compenso dei gravi sacrificii economici incontrati dalla repubblica pisana, le riconfermava le concessioni già fatte dai suoi predecessori, e le riconosceva il possesso dei comuni sui quali di fatto essa non aveva cessato mai di dominare: fra gli altri di quelli dell'isola d'Elba! 2)

Del resto, non solo in siffatte eccezionali circostanze la repubblica si valse dell'espedito delle imposizioni ai cittadini, creando così in debito pubblico, che era garantito ed estinto dal frutto delle miniere elbane e da alcuni degli altri introiti dello stato. A tali redditi ricorse anche quando, per ragioni di guerra, dovette sobbarcarsi a gravi spese: così si ha notizia di una pubblica imposizione di ben 1600 centinarj di minerale, corrispondente all'ingente somma di 56000 fiorini, levata al tempo del podestà Federico da Montefeltro, che tenne l'ufficio fin dal marzo del 1310. 3) Appunto in quegli anni la repubblica riparava i danni materiali e morali che le aveva arrecato la battaglia della Meloria: ma Firenze, per le solite

dello stesso suo tutore (Cfr. RONCIONI, Op.cit., i.893, e TRONCI, Annali cit., II, 68).

1) Provv. d. Anziani: A, 94, c. 53 r. e v.; e 95, c. 1 r. Vi appare come rappresentante dell'imperatore quel Mainardo d'Ortimberg, che più tardi, poco prima dell'incoronazione, l'imperatore mandò a Pisa, per esigere gli ultimi 960 fiorini, di cui restava creditore di fronte al comune (RONCIONI, Op. cit., p. 746).

2) RONCIONI, Op. cit., p. 745.

3) Stabili la data il Bonaini, servendosi del Breve vetus Antipicorum (Cfr. le note apposte da lui all'edizione cit. delle Istorie del Roncioni, a p. 669, n. 3).

Della straordinaria imposizione ci informano alcuni atti privati: Diplomaz. di S. Michele in Borgo: perg. 22 agosto 1311; Diplomaz. Primaziale, 5 novembre 1311; Diplomaz. Cappelli, 11 agosto 1320; ed infine Provv. d. Anziani: A, 84, c. 34 v.

rivalità, le levava contro, a contrastarle il dominio di Sardegna, il re di Aragona. 1) Così si spiega come il comune avesse allora bisogno di somme tanto cospicue, delle quali anzi una porzione sarebbe valsa a distogliere quel re dai suoi propositi ostili. Le stesse ragioni militari rendevano più tardi necessarie nuove pubbliche imposizioni di minerali: così nel 1344 gli Anziani, compresi della necessità di provvedere alla ricostruzione ed al mantenimento della masnada ed alle altre spese dell'amministrazione, pensavano di valersi di tal mezzo dopo aver cercato inutilmente dei compratori volontarij. 2) Ma i savii, interrogati, consigliavano di sperimentare ancora una vendita amichevole e, quando questa non avesse dato nessun risultato, di far gravare il prestito su trecento cittadini. 3) E l'anno seguente infatti dagli Anziani si poneva in pratica, con leggiere modificazioni, il loro consiglio. 4) Il minerale che si estraeva dall'Elba serviva dunque in massima parte a garantire e ad estinguere il debito pubblico, a malgrado degli sforzi continui del comune di non alienare quei redditi e di riservarsi pieno diritto sulla vendita. 5) Una limitazione di questo diritto veniva già dai creditori interessati nell'amministrazione dei redditi della miniera, dei quali la gestione era affidata, con speciali norme, 6) ai partitori della

1) RONCIONI, Op. cit., p. 672.

2) Provv. d. Senato: A, 54, c. 48 v.

3) Et venam ferri de Ilba vendi vel pignorari non patiemur, sed, finita venditione iam facta, a comuni et pro comuni Pisarum habeatur et teneatur et exigatur. Breve del popolo del 1286, in Stat., I, p. 89.

4) Dovevano naturalmente essere essi stessi creditori, rispondere a certi requisiti (cfr. A, 128, c. 97 r.) ed essere eletti da un certo numero di cittadini maggiormente interessati, designati alla loro volta dagli Anziani..... di 10 per quartiere (A, 74, c. 41 v., 61 v. 115 v. e 204). Il numero di 40 fu successivamente ridotto a venti (A, 197, rubr. CCCIX).

massa delle prestanze. Er questi, in conformità dell'ufficio, assumevano il nome di capitani e di venditori della vena, 1) ed avevano la facoltà di eleggere gli impiegati addetti alla loro amministrazione. 2)

La stessa parte nella gestione degli introiti delle miniere elbane avevano le società mercantili, composte per lo più di commercianti pisani e genovesi, alle quali la repubblica prometteva di devolvere quei redditi a mano a mano che si sarebbe proceduto nella vendita, ricavandone però in anticipazione l'importo, determinato approssimativamente e, come era naturale, con qualche vantaggio per i mercanti. Di una convenzione di questo genere, stipulata con una società privata, ci conserva notizia il Breve del popolo del 1286: 3) una delle successive redazioni del Breve medesimo, quella del 1314, conteneva un provvedimento degli Anziani inteso a non pregiudicare le ragioni di questi compratori, 4) che del resto non sempre ebbero col comune pacifiche relazioni d'interesse. Essi si facevano rappresentare da un procuratore ed erano naturalmente stretti da patti, l'inosservanza dei quali potè determinare la rescissione del contratto. 5) Da una parte i compratori, nella vendita del minerale, dovevano contenersi nei limiti di prezzo fissati dagli amministratori pisani, e devolvere in favore del comune quanto ne avessero ricavato in ecce-

1) Cfr. ad es. Provv. d. Senato: A, 55, c.45r.; Provv. d. Anziani, A, 121, c.63 v, e A, 139, c.31.

2) Provv. d. Senato: A, 74, c.41 r.

3) Stat., I, p.349.

4) Stat., II, p.618.

5) Così nel 1342, non avendo i genovesi versato nel termine stabilito le diverse rate fino alla concorrenza di 111000 genovini, prezzo di ben 2200 centinari di minerale, il governo pisano si riteneva sciolto da ogni impegno e vendeva ad altri il ferro che rimaneva da consegnar loro (Provv. d. Senato: A, 31, c.101 v.).

denza: 1) talvolta poi essi stessi spontaneamente richiedevano la protezione della repubblica, quando, per esempio, come stranieri, non potevano far valere le loro ragioni in via giudiziaria contro i debitori insolvibili. 2) D'altra parte il governo pisano doveva sottoporre alla loro approvazione gli atti di vendita, e, soprattutto i provvedimenti che in qualche modo alteravano le consuetudini vigenti in queste pratiche: così, nel 1377, presentandosi ai Savii la questione se non convenisse, per raggiungere una maggiore regolarità nelle esazioni, permettere solo la vendita per contanti, si faceva osservare ad essi che i cittadini genovesi interessati si erano mostrati favorevoli a tale riforma. 3) Questo prova che le società minerarie avevano veramente, come era del resto naturale, una parte importante nell'amministrazione della vena, come erano gravi gli interessi di che si trattava in siffatte convenzioni: le quali richiesero talvolta persino l'invio di ambasciatori a Genova per parte del governo di Pisa. 4) Ed anche i singoli mercanti che esercitavano questo commercio, godono nella città di protezioni e di privilegi: così nel 1332, Coggio da Roma, esponendo le benemerienze che si era acquistate nell'esercizio della sua professione ed adducendo le dichiarazioni di molti cittadini pisani, che dicevano la sua presenza necessaria e proficua al comune, riusciva a farsi esentare da ogni imposta e obbligo. 5)

I capitani e venditori della vena erano preposti anche alla vendita del ferro al minuto, e a questo scopo risiedeva nell'isola un loro rappresentante e procuratore, incaricato di

1) Provv. d. Senato: A, 31, c.105 e 106.

2) Provv. d. Anziani: A, 83, c.54 r.

3) Cfr. Provv. d. Senato: A, 67 c.22 r. e v. e Provv. d. Anziani: A, 157, c. 49 v.

4) Provv. d. Anziani: A, 145, c. 36 v. e 53 v.

5) Provv. d. Anziani: A, 99 c. 19 v.

consegnare ai compratori solo quella quantità di minerale che gli fosse indicata dai suoi capi: anzi, nel 1335 si stabiliva che egli non dovesse eseguire questi ordini, se non li aveva ricevuti per iscritto 1) ed a tale consuetudine, cui si richiamavano nel 1341 alcuni compratori in una lettera di protesta contro i capitani, 2) non si era venuto meno neppure nel 1379, dacchè il doganiere di quell'anno veniva trascrivendo in un registro tutte le lettere di richiesta venutegli da Pisa.3) Solo che alcuna di queste lettere appare firmata dal procuratore dei capitani, divenuto dunque, da loro rappresentante nell'isola, loro segretario e sostituto in Pisa: tutte poi sono dirette contemporaneamente al doganiere ed al massario. Anche in ciò si osservava una severa prescrizione recente, in virtù della quale il massaro stesso poteva ricusare il minerale, qualora non ne fosse stata fatta anche a lui la richiesta. 4) Nè è difficile comprendere lo spirito di questo provvedimento, preso certo per controllare l'opera del doganiere.

Erano più semplici e spedite le operazioni di vendita del minerale che era depositato in città. Vi attese talvolta il massaro del comune, il quale, per l'esercizio di queste funzioni, assumeva temporaneamente il titolo di sindaco e procuratore alla vendita della vena.5) Ma soprattutto e stabilmente fu incaricato della custodia di questa parte del minerale un altro impiegato apposito; che aveva pure il nome di massario e, verso il 1360, pare durasse in carica oltre i due anni 6)

1)A, 197, rubr. CLXXVIII: De vena non danda a procuratore capitaneorum vene in Ilba nisi habitis primo inde licteris eorum.

2) Provv. d. Senato: A, 53, c.40 r.

3) A, 259.

4) Provv. d. Anziani: A, 157, c.1 v.

5) Provv. d. Senato: A, 34, c.60 sgg.

6) Provv. d. Anziani: A, 131, c.39 r. Quanto al venario, il cronista Sardo rammenta che il palazzo del conte Ugolino "si era quine dove la vena si

Al massario di città corrispondeva, per le attribuzioni, il massario residente nell'isola, che già vedemmo associato al doganiere negli atti di vendita, e che probabilmente era scelto tra gli stessi Elbani. 1) Questi si serviva dell'opera di due ponderatori, retribuiti pure dal comune di Pisa, ma non molto largamente, a giudicare dalle lagnanze di alcuni di esse; 2) i quali dovevano anche render conto al governo delle diverse quantità di vena, che avessero pesato per consegnare al massario o a qualunque altra persona. 3) Chi ci abbia seguito nell'esame di altre disposizioni analoghe, non dubiterà di vedere anche in quest'obbligo l'intento di sindacare l'opera degli altri officilari, dai registri dei quali avrebbe dovuto ben risultare la quantità della vena estratta o venduta.

A rendere meno incompiuta l'idea, che ci siamo proposti di dare, sull'esercizio delle miniere elbane per parte della repubblica pisana, dobbiamo accennare alle condizioni dei lavoranti o cavatori, i quali, come dice il nome, attendevano alla scavazione del minerale greggio; e dei fabbri o fabbricherii, che lo lavoravano e preparavano per l'esportazione. I cavatori che, come già vedemmo, con manifestazioni rumorose del loro malcontento, turbarono il regolare andamento della miniera e resero necessarie delle riforme, favorevoli del resto alle loro domande, erano per gran parte isolani, secondo dimostrano gli

scarica del comune"; e che lungo il '300 fosse nella cappella del S. Sepolcro testimoniano due documenti. (A,106, c.11 r. e A,133, c.17 v), nel primo dei quali se ne paga il fitto al conte Matteo di Donoratico. Per il venario dell'isola e i successivi ampliamenti e riattamenti cui andò soggetto, cfr. A,33, c.5 v. e 32 r. sgg.; A,131, c. 28 r.

1) Provv. d. Anziani: A, 119, c. 146 v.

2) Provv. d. Anziani: A, 117, c. 180 r. e v.

3) Provv. d. Anziani: A, 157, c. 1 r.

atti di pagamento a loro favore. La mercede, della cui tenuità si lagnavano anche scioperando era, grazie ad un sistema certo più conveniente al comune di Pisa, proporzionata alla quantità del minerale estratto da ogni lavorante. Solo che i cava- tori, malcontenti della propria condizione se ne rivalevano, con pretese di maggiori remunerazioni su quei privati che dovevano entrare con essi in relazioni d'affari, e con abu- si d'altro genere. Di tali esigenze ed illegittime richieste dei cavatori si dolevano i mercanti, i cui interessi erano specialmente danneggiati. Essi in una supplica agli An- ziani, 1) lamentavano che i cavatori, pur ricevendo oltre alla retribuzione della repubblica, uno speciale compenso, perchè separassero le diverse specie di ferro prima di riporlo nel venario, al momento dell'acquisto, lasciavano alla sorte di de- cidere se dovessero consegnare del ferro scelto o comune: nel primo caso, si facevano pagare un prezzo più alto di quello stabilito, nel secondo costringevano il compratore ad accettare comunque la merce. I Savii, interpellati, secondo le consue- tudini, sul modo di reprimere questi abusi, proponevano: che si vietasse qualunque spartizione di minerale; che si aumen- tasse ai lavoranti la mercede, mantenendola sempre propor- zionale al lavoro compiuto, ed infine che, chiamati a Pisa sei custodi delle miniere, i quali erano di Rio e Grassula, ed en- comiatili del loro lodevole servizio, si incaricassero dell'ese- cuzione di questi nuovi provvedimenti, accompagnando le raccoman- dazioni con buone promesse. Queste proposte dei Savii sembra- fessero approvate e poi modificate in parte dagli Anziani: appare infatti da una deliberazione di alcuni mesi dopo, che eran stati chiamati a Pisa, non i custodi delle miniere, ma ot- to tra i migliori lavoranti, i quali, rimproverati per il loro con- tegno e per quello dei compagni, avevano fatto capire come la ve-

1) Provv. d. Senato: A,52, c.5 cit.

ra causa di quegli abusi e di quelle irregolarità commesse a danno dei mercanti, era la tenuità del compenso, non proporzionato alle spese cui andavano incontro. Gli Anziani, pur mantenendo in parte i precedenti provvedimenti, acconsentivano a queste istanze dei lavoranti, aumentando loro la mercede più di quanto i Savii non avessero precedentemente proposto; e portavano ad otto il numero de' custodi che già abbiamo ricordato. 1) Il governo pisano dunque, nell'interesse del regolare andamento dei lavori, amava ricorrere a mezzi concilianti. Nè di siffatta condiscendenza verso i lavoranti manca alcun altro esempio: ricordiamo un provvedimento col quale si esoneravano alcuni di essi da certi pubblici servizi, inerenti alla qualità di cittadini pisani. 2)

Anche i fabbri, esercenti le fonderie dell'Elba, erano costretti a chiedere al comune di Pisa un migliore trattamento, quando non si trovavano in grado d'adempiere gli impegni contratti con esso. Raccogliendo le poche notizie intorno alla peste nell'isola, abbiamo avuto occasione di ricordare come essi in quella contingenza, costretti all'inazione per la grande mortalità del personale, avevano chiesto un condono degli acquisti a cui s'erano obbligati, in cambio della facoltà d'esercitare la loro industria e, nel medesimo tempo, obblighi meno gravosi per l'avvenire, giacchè perduravano nell'isola le stesse angustie economiche. 3) Questo fatto vale a chiarire le condizioni degli industriali davanti al comune, il quale si riservava, come si vede, il diritto di provvederli della materia prima,

1) Provv. d. Senato: A, 52, c. 38 v.

2) Provv. d. Anziani, A, 118, c. 21 r. Si esentano dall'ufficio di nunzio del comune molti lavoranti adoperati nell'estrazione del sale o del ferro o nella coltivazione del grano cum...sint utiles et necessarii comuni Pisarum ad dicta laboreria et facienda etc.

3) Provv. d. Senato: A, 56, c. 20 e sgg.

ne comprava dai privati ed estraeva per mezzo dei suoi
lavoranti.

Ma nel documento i fabbricieri non appaiono soltanto
in relazione con i capitani o partitori di Pisa: essi stessi,
rispetto all'obbligo contratto, si richiamano a certi ordinamenti
fatti dai consiliari della vena del ferro. S'intende accennare
a costumi d'indole generale, regolanti varii rami dell'ammi-
nistrazione elbana, od a speciali norme o formule di contratti,
fissate nell'intento di rendere più spedite le relazioni tra gli
industriali e il governo? Poco chiare sembrano del pari le attri-
buzioni dei magistrati, dei quali si fa per la prima volta men-
zione: dei consiliari, il cui nome ricorre però di nuovo,
se bene raramente, in seguito. Nel documento esaminato par-
rebbero incaricati di definire, con un regolamento, i rapporti
tra comuni e privati e, in questo carattere di collegio legale,
sono forse da riavvicinarsi ad un altro magistrato, al consultore
della vena; le cui attribuzioni giuridiche, per altro, ci permetta-
mo di ricavare solo dal titolo: giacchè l'unico documento che gli
si riferisca è il mandato di pagamento dello stipendio del suo
anno d'ufficio, compiuto nel 1375. 1) I consiglieri della vena so-
no parimenti ricordati in un mandato di pagamento del 1359, in
cui la retribuzione annua appare di 25 lire, 2) laddove, in un'al-
tra provvisione del 1371 3) essa è ridotta da lire 100 a lire 50:
diminuzione che evidentemente era stata preceduta da un notevole
aumento. Ma nessuno di questi documenti vale a chiarire
l'ufficio di tali magistrati, che nel 1391, quando sono
nominati per l'ultima volta, formano una cosa sola coi ve-

1) Provv. d. Anziani: A, 152, c. 15 v.

2) Provv. d. Anziani: A, 129, C. 13 r.

3) Provv. d. Anziani: A, 148, c.40 (omissis) "Consiliarii vene ferri:
salarium, quod erat librarum centum, sit a die depositi officii in quo
modo sunt, librarum quinquaginta tantum".

ditori della vena e sono autorizzati a nominare un procuratore, il quale ne disimpegni nell'isola le funzioni, poichè essi non possono attendervi per le cariche rispettive di partitore della massa delle prestanze e di anziano:1) I consiglieri della vena avevano dunque qui un'attribuzione finanziaria: ci par difficile che conservassero contemporaneamente quelle legali che abbiamo creduto di ravvisare nel primo dei documenti in che sono nominati.

Nelle relazioni coi fabbricarii, donde abbiamo dovuto per un momento discostarci, il comune di Pisa mostrava di favorire l'industria, cui indirettamente partecipava: ne è prova il fatto che al generale e severo divieto di esportare dal territorio del distretto pisano cereali ed altri generi alimentari, sottraeva appunto tutti i componenti la corporazione dei fabbri, sia che esercitassero il loro mestiere nell'Elba, sia altrove; e dava ad essi la facoltà di trasportare nell'isola ed in qualunque altro punto del territorio grano, orzo, legumi e vettovalie, in misura corrispondente ai bisogni dei lavoranti. 2)

Relazioni di altro genere avevano i fabbri medesimi - che sono, come vedremo, una cosa sola coi fabbricherii, - colla curia arcivescovile e coll'amministrazione dell'opera del Duomo. Risulta da un decreto promulgato da Daiberto, arcivescovo di Pisa, nel 1095, e pubblicato prima dal Muratori, 3) e poi, più correttamente, dal Bonaini, 4) che in quell'anno l'arcivescovo, indotto dalle preghiere dei fabbri, i quali si erano spontaneamente obbligati di pagare annualmente, prima di andare ad esercitare la loro industria nell'isola, la somma di soldi 20 a favore dell'opera di S. Maria, ordinava che il no-

1) Provv. d. Anziani: A, 174, c.10 r.

2) Breve Pisani Communis del 1286, libro III rubr. XXXVIII (in Stat., I, p. 414).

3) Antiquitates Italicae, III, cc. 1099-1100

4) Appendice al Breve dei Fabbri, in Stat., III, p.890

me di questi obblighi volontariii fosse compreso nelle preghiere, che si facevano nel Duomo, e che essi avessero altri conforti spirituali: nello stesso tempo li autorizzava ad andare ad esercitare il loro mestiere, e colpiva di scomunica quelli che in qualche modo li avessero molestati. Nel 1129 l'arcivescovo Ruggero confermò il privilegio e la scomunica, determinando anzi meglio i paesi, nei quali i fabbri potevano recarsi: cioè quelli compresi lungo il littorale dalla foce dell'Arno a Roma, e nel mare, le isole dell'arcipelago toscano e la Corsica. 1) Pare che l'atto si rinnovasse in seguito per opera degli altri vescovi, dei quali anzi un secondo arcivescovo Ruggero, quello tristemente legato alla fine del Conte Ugolino, dichiarava di voler seguire le tracce, nell'ultimo dei tre decreti che ci rimangono e che sono nella sostanza identici. 2) In tutti l'arcivescovo non tralascia di ricordare come la concessione sia fatta in cambio dell'offerta consueta, la quale sembra si tramutasse in contribuzione fissa. Dei modi seguiti nell'esigerla, nonchè della destinazione di queste somme, non conforme in tutto alla primitiva istituzione, c'informano due atti privati, che così valgono a compiere quelli pubblicati dal Bonaini. Sono due atti di delegazione, redatti rispettivamente nel 1266 e nel 1270. Nel primo de' quali 3) l'arcivescovo Leonardo, col consenso dei canonici di S. Maria, e questi stessi canonici in nome del capitolo della Chiesa, per un terzo, e l'operario dell'opera del Duomo per gli altri due terzi, istituiscono un Bianco di Guglielmo sindaco e procuratore all'esazione delle somme, che si devono, per consuetudine o per diritto, dai fabbri, in dicersa misura secondo l'importanza dell'industria, ma fino a soldi 29 per

1) Appendice cit., in Stat., III, 891. Vedi anche Diplomi Pisani e Registro delle Carte Pisane che si trovano a stampa, in Arch. stor. ital., tomo VI, parte II, suppl. 1° (1848), pp. 7-8.

2) Appendice cit., in Stat., III, 893.

3) Diplomatico Primaziale, perg. 26 dicembre 1266.

fabbrica. Nel secondo atto, redatto nel 27 febbraio del 1270, lo stesso operario, da solo però e soltanto in nome dell'opera da lui amministrata nomina, colle stesse formule ed alle stesse condizioni, un rappresentante al medesimo scopo. 1) Ma qui l'esazione dell'imposta, designata anche col nome di oblazione, è limitata alla somma di soldi 20 per ogni fabbrica, nella misura cioè fissata dal decreto di Daiberto. E' naturale pensare che la maggior somma, di che si fa parola nel primo documento, rappresentasse quella terza parte, alla quale la curia arcivescovile accampava un diritto nato forse piuttosto dalla consuetudine che da decreti degli Arcivescovi, e della quale non si voleva defraudare l'opera del Duomo. Nè il fatto che essa curia non partecipi al secondo atto di procura deve far credere ad una rinunzia dell'autorità ecclesiastica a questo diritto, che potè continuare ad esercitare indipendentemente dall'amministrazione dell'Opera.

I fabbri dunque contraevano solidariamente degli obblighi e richiedevano in ricambio dei privilegi: erano infatti, fin da tempi molto antichi, stretti in una corporazione, regolata, al pari di tutte le compagnie artigiane della nostra e delle altre repubbliche, da un Breve artis Fabrorum, che fu pubblicato dal Bonaini. 2) In virtù della rubrica XXVI di questo Breve, i fabbri, che attendevano alla loro arte nell'Elba, non potevano, durante il tempo della loro permanenza nell'isola, occupare gli uffici del consiglio della corporazione in qualità di consoli, di consiglieri e di camerarii. 3) A questa esclusione, che poneva una non legittima limitazione di diritti, pare si ripa-

1) Diplomatico Primaziale, perg. 27 Febbraio 1270.

2) Stat., III, p.859

3) Breve cit., p.872. "Salvo quod illi utuntur in Ilba, non possint esse consules dicte artis nec camerarii ipsius artis, tempore quo fuerint steterint in Ilba tantum".

rasse da un collegio arbitrale di cinque membri: due, eletti dai consoli dei fabbri della città di Pisa, da una parte, e il console dei fabbri qui dicuntur de Ilba, insieme con due di essi, dall'altra. In virtù di questa sentenza arbitrale, pronunciata nel 1296, e, come si vede, colla partecipazione degli interessati, ai fabbri elbani, i quali prima dovevano aver costituito una corporazione a sè, giacchè avevano anche un console che li rappresentava, era riconosciuta la facoltà di giurare l'unico Breve già ricordato (cui anzi questa sentenza tien dietro), di stare sotto i medesimi consoli, di far parte della consor-teria dei fabbri della città e di godere finalmente, quanto alle cariche, di pari diritti: 1) si sanzionava, in altre parole, la fusione delle due corporazioni.

1) Aggiunte al Breve cit., in Stat., III, p.883 .

LE VICENDE GUERRESCHES
E GLI APPRESTAMENTI MILITARI NELL'ISOLA.
I TURBAMENTI DELL'ORDINE PUBBLICO E LE LORO CAUSE.

L'isola d'Elba era anche importante come stazione militare e marittima: per la sua posizione tra il litorale toscano e le isole di Sardegna e di Corsica, era destinata ad agevolare le comunicazioni e gli scambi con queste isole in che Pisa mirò sempre ad esercitare uno stabile dominio. I Genovesi, che contrastarono per secoli a questi disegni, tentarono più volte di ferire la repubblica rivale appunto nell'Elba, che contribuiva non poco alla sicurezza di quel possesso e soprattutto dei commercj. E verso l'Elba erano attratti dalla speranza di un ricco bottino i pirati barbareschi, che infestavano le coste d'Italia e furono anzi in ogni tempo una delle principali cagioni della miseria nell'isola.

Di codeste vicende guerresche noi non possiamo fare una narrazione continuata, anche perchè sono solo episodj della storia generale in cui tutte rientrano; ma ben possiamo, dentro

i limiti del tema proposto, registraré questi fatti, sia più staccati, quando essi ricevano, da qualche documento non noto, chiarimento o rettifica. Così le gesta militari, delle quali l'isola fu teatro sul finire del sec. XIII, sono illustrate dalle notizie che ci rimangono sulle opere di fortificazione compiute in gran numero proprio in quel tempo, e spieghino alla loro volta questa straordinaria solerzia per parte della repubblica pisana. La quale, dopo la sconfitta della Meloria, si rialzò, almeno moralmente, più presto che la gravità del disastro non avrebbe fatto sperare e cercò di sottrarsi, con mal dissimulate tergiversazioni, ai patti assai gravi della pace impostale nel 1288 dai Genovesi. Questi, accortisi del contegno non schietto, ripresero risolutamente la guerra 1) e saccheggiarono l'isola d'Elba, pur incontrando resistenza per parte dei "burgenses", 2) i quali si eran chiusi nelle fortificazioni, ma furono costretti in fine a cedere, dando anche degli ostaggi. Altre galee che tennero dietro alla prima spedizione, guidate da un Doria, rafforzarono la dominazione genovese nell'isola, alla quale fu dato stabile assetto. Questa è la narrazione degli storici genovesi, della cui veridicità si potrebbe dubitare, come per altri episodj della lotta secolare tra le due repubbliche, tanto più che al sentimento patriottico poteva aggiungersi in questo caso l'orgoglio familiare, 3) se essa non s'accordasse, nella sostanza, colle notizie molto concise degli annalisti pisani. L'Elba dunque passò nelle mani dei Geno -

1) RONCIONI, Op. cit., p.649

2) IL NINCI, op.cit., p.42, crede che il castello il quale avrebbe opposto valide resistenze fosse quello di Grassula, meglio fortificato degli altri. Di alcuni castelli eretti assai prima dai Pisani si fa menzione da lui a p.19, n.A.

3) CAFFARI, Annales Genuenses, in R.I.S., VI, c.578-79. Il continuatore di Caffari per quegli anni è Iacopo d'Oria, e Niccolò d'Oria è il comandante della flotta succeduta al Boccanegra, primo conquistatore dell'isola. V. anche MURATORI, Annali d'Italia, ad a. 1290.

vesi: per questo nel febbraio, del 1291, i magistrati di Pisa, dovendo notificare ai comuni dell'isola una sentenza contumacia che li colpiva e di cui già parlammo, dichiaravano in un atto pubblico di non potersi recare senza grave pericolo propter guerrarum discrimina. 1) I Genovesi non seppero conservar l'isola ed i Pisani, nel 1292, la recuperarono colla stessa facilità con cui l'aveano persa, dice il Roncioni, 2) ma grazie al tradimento dei più notevoli cittadini dell'isola, i quali fecero sì che il capitano e i difensori del castello erettovi dai Genovesi si arrendessero: tradimento del quale il continuatore di Caffaro narra, al solito, distesamente tutti i particolari. 3) Il dominio genovese durò dunque men di due anni; ed è necessario correggere un errore in cui è incorso il Repetti, 4) per altro diligentissimo raccoglitore delle notizie geografiche storiche economiche dei comuni della Toscana, e che è stato ripetuto in seguito da altri. Egli affermò che i Pisani ricupero l'isola solo nel 1309, per una convenzione conclusa in quell'anno, essendo podestà e capitano Federico da Montefeltro e derivò la notizia "taciuta finora dai cronisti" da tre carte private riferentisi al pagamento, per parte di tre cittadini, della quota ad essi spettante nella contribuzione di 56000 fiorini, destinata, egli dice, a comprare l'isola d'Elba. 5) Ma i documenti qui ricordati, ed il primo meglio e più chiaramente degli altri, informano solo del pubblico prestito già a noi noto, di 56000 fiorini, garantito, con un'operazione finanziaria della quale pur conosciamo oramai le forme, sul frutto della vendita di 1600 centinari di vena. 6) Del resto la notizia di

1) DAL BORGO, Diplomi Pisani, n.IX, pp. 23-24.

2) RONCIONI, Op. cit., p.694.

3) Annali di Caffaro e continuatori cit., c.601.

4) Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana, II, pp.590-591 (artic. Isola d'Elba).

4) Ibid.

5) Arch. di Stato: S.Michele in Borgo: perg. 22 agosto 1311. L'e-

questo supposto dominio dei Genovesi durato 19 anni, ma si poteva conciliare col fatto che dopo il 1292, ininterrottamente, i Pisani elessero i loro ufficiali nell'isola, ed attesero con insolita alacrità a dotarla di opere di difesa ed a fornirla d'uomini. Inoltre, nella pace stipulata tra le due repubbliche rivali nel 1300, che chiuse un lungo periodo di funeste ostilità ed in virtù della quale i Pisani si obbligavano ad abbandonare per sempre l'isola di Pianosa, 1) essi medesimi concedevano ai Genovesi l'immunità da certi pesi gravanti sul commercio e sulla navigazione per le spiagge del litorale e delle isole di Sardegna e dell'Elba: il cui possesso era dunque riconosciuto incontrastatamente alla repubblica pisana. 2)

Durante il periodo di tempo che precedè la conclusione della pace e soprattutto degli atti del comune del 1298 appare, come dicemmo, una cura affannosa delle fortificazioni e dell'armamento dell'isola. Poichè le relazioni di quegli anni con Genova non giustificano questi preparativi, bisogna credere che la repubblica, ammaestrata dal passato, si premunisse in tempo contro ogni eventuale pericolo. Mandava infatti uomini armati nell'isola, 3) ed in numero non pic-

quivoco si ripete nel corrispondente Diplomatico delle carte private, che è anch'esso di data non recente: non sappiamo se il Repetti sia stato tratto in inganno dal sunto che qui si dà del documento o se, come ci par men probabile, pur avendone conoscenza diretta, ne desse una sì erronea interpretazione.

Della stessa imposizione si parla anche in Provv. d. Anziani: A, 84, c. 34 r.

1) Anche quest'isola fu teatro nella stessa occasione del saccheggio dei Genovesi i quali, stipulata la convenzione cogli abitanti, non l'avrebbero mantenuta, conducendone schiavi una gran parte (RONCIONI, Op. cit. p. 601).

2) DAL BORGO, Diplomi Pisani cit., n°. LX, p. 299.

3) Provv. d. Anziani, A. 81, 12 v. Due cittadini sono eletti supra acquirendo balistarios ituros in servitio Pisani comunis ad defensionem

colo, a giudicare dalle paghe, della cui distribuzione s'incaricava il camerario esistente sul luogo, 1) e specialmente dai provvedimenti rivolti ad assicurare l'approvvigionamento di queste truppe: le quali, alcuni anni prima, si eran trovate in condizione d'inferiorità di fronte ai Genovesi, appunto per la grande scarsità dei viveri. 2) Il comune vi manda nel 1298 il cittadino Vanni di Gherardo Rau, come operaio castrorum et fortellitiarum et aliorum in insula Ilbe. 3) Non sappiamo quali parti del territorio si fortificassero in quella circostanza e quali fossero già precedentemente munite: 4) solo in un documento di poco posteriore a quell'anno si ricordano i castelli di Monte Veltrajo e Monte Marsale, 5) il quale ultimo abbiamo visto nominato anche in atti della seconda metà del Trecento. Con questi provvedimenti concorda l'invio, avvenuto pur nel 1298, di due capitani di guerra: Beccio da Caprona e Fino da Perlascio. 6) Il nome stesso dichiara a sufficienza l'indole di quest'ufficio straordinario, che veniva istituito in momenti eccezionali, nel pericolo di guerre esterne, o di perturbamenti dell'or-

insule Ilbe. Con provv. della stessa data si ordina la consegna agli stessi cittadini di "quattro pennoni di zendado vermiglio con croce bianca e di quattro aste". Per altri invii d'armati, vedi la stessa Provv. A, 81, c.19 v. e 62 v.

1) Provv. d. Anziani, A, 81, c. 5 v.

2) Provv. d. Anziani, A, 81, c.11 r. Si nomina un ufficiale il quale, col l'assistenza di un notajo, raccolga in Maremma il grano e l'orzo da mandarsi nell'Elba e col doganiere del sale di Piombino procacci ogni cosa necessaria alla difesa, secondo la richiesta del capitano di guerra, e ne procuri i mezzi di trasporto.

3) Provv. d. Anziani, A, 81, c.11 r. e sg. e c.41 r.

4) il NINCI, Op.cit., p.19, n.A, parla di una fortezza che i Pisani avrebbero eretto nel 1016 (?) in una collina detta Castiglionello, valendosi delle mura fortissime della chiesa di S.Pietro a Campo, fortezza distrutta dalle invasioni posteriori al 1400.

5) Provv. d. Anziani, A, 83, c.14 r.

6) Provv. d. Anziani, V, 81, c.5 v. e 62 v.

dine pubblico e con un potere certo meno limitato del civile. La pace, conclusa a condizioni ben dure per i Pisani, eliminò le ragioni di timori, di che eran segno questi provvedimenti militari, e durò a lungo, almeno nei riguardi dei Genovesi; giacchè Pisa si trovò ben presto coinvolta nelle guerre contro i Fiorentini ed i Guelfi di Toscana, le quali, con troppo brevi tregue, occuparono i primi decennj del sec. XIV ed ebbero come epilogo la battaglia di Montecatini. I Pisani temerono allora che Roberto di Napoli, il quale aveva aiutato i ribelli, non si rifacesse della rotta toccata dalla sua parte devastando le spiagge del territorio pisano, e perciò affidarono la cura di difendere l'isola a Donato Seccamerenda. 1) Ma col re guelfo si stipulò la pace e la stessa isola d'Elba, dove approdò, diretta verosimilmente a Genova, una parte della flotta di lui, fu testimone delle buone relazioni tra i due stati, ma anche, purtroppo, delle ruberie di quegli armati. 2) Intanto altri pericoli sorgevano e nel 1319 i magistrati Pisani dovevano di nuovo provvedere alla custodia dell'isola d' Elba e della Sardegna. 3) Il

1) RONCIONI, Op.cit., p. 713.

2) Cfr. U. CONGEDO, Di alcune relazioni tra Pisa e Roberto di Napoli, in Due episodj della storia repubblicana di Pisa (Lecce, 1896), p. 73. Si ricava da un doc. pubblicato dall'amico nostro, dal titolo *De galeis regis Roberti que sunt apud Ilbam*. "che gli Anziani, avvertiti dell'arrivo all'isola di 15 delle sue galee", si riuniscono per deliberare. Il documento non ci permette di conoscere il senso della deliberazione, ma è lecito supporre, anche a giudicare da ordini dati poco dopo in identiche circostanze, che essa fosse diretta ad agevolare il viaggio di Roberto a Genova. Ma pare che anche le flotte di potenze amiche lasciassero talvolta tracce non gradite del loro passaggio, se in alcune provvisioni di quegli anni si parla di vena "*accepta furatim a provincialibus*" "*per homines provinciales galearum regis Roberti*", della quale il comune si rivaleva, non sappiamo per qual ragione, sugli sbanditi dell'isola (cfr. Provv. d. Anziani, A, 89, c. 121 v., 123 v. e 125 r.).

3) Provv. d. Senato, A, 48, c. 98 v.: *Pro custodia civitatis Ilbe et Sardinie*.

fatto che le due isole si trovino qui riunite ci permette di sospettare i motivi che poterono suggerire quella deliberazione. Infestava allora i mari del Tirreno quel famoso corsaro Branca di Nurra, contro il quale si rivolsero i maggiori sforzi dei Genovesi, soprattutto in Sardegna. 1) E' verisimile che, colla provvisione ricordata si intendesse assicurare il mare frap-
posto fra le due isole dalle incursioni di lui. Dieci anni dopo era di nuovo la volta dei "provinciales" di re Roberto: i quali incendiando alcune case poste sulla spiaggia di Grassula, - e proprio quelle dove aveva l'ufficio il doganiere, - davano occasione ai provvedimenti della repubblica. 2)

Dopo le galee di Roberto, la flotta genovese: appare da una provvisione del 1354 che poco innanzi, il comune di Suvereto era stato condannato ad una grave multa, perchè non si era curato di mandare, in conformità ad ordini ricevuti, rinforzi nell'isola, in occasione del passaggio di certe navi della repubblica genovese. Gli Anziani, ritornando sulla condanna del giudice, assolvevano il comune dalla pena, considerando la sollecitudine con che aveva riparato nel medesimo giorno, e le fatiche durate per tenere poi in custodia l'isola. 3) La quale veramente non appare in quell'anno oggetto delle mire dei Genovesi, con cui la repubblica pisana non si era trovata più in guerra; così che non riesce facile darsi ragione di que-

1) RONCIONI, Op. cit., p. 721.

2) Si deduce dalla provvisione con che si esonera il doganiere dalla restituzione degli oggetti e delle armi perdute in quell'occasione; (A, 94, c. 69 r.) Veramente gli autori dell'incendio sono detti solo provinciales, ma già così sono ricordati in una analoga circostanza, come vedemmo, gli armati delle galee di Re Roberto: e appunto di un approdo di Re Roberto nel 1328-29 a Porto Pisano si ha notizia - approdo che dava occasione a solenni ricevimenti; - ed anche, ciò che conferma la nostra ipotesi, all'invio di due compagnie armate all'isola d'Elba (Roncioni, Op. cit., p. 762).

3) Provv. d. Anziani, A, 119, c. 60 v.

sta dimostrazione navale, se non si voglia riconoscerli, come ci par probabile, qualche attinenza con una dichiarazione di rappresaglia che, in odio agli abitanti di Bonifacio, Pisa aveva comunicato nello stesso anno alla repubblica rivale, intendendo di punire così quei sudditi genovesi di gravi piraterie commesse a danno dei mercanti pisani. 1)

Ad altri pericoli si sarebbero trovate esposte non solo l'Elba, ma anche tutte le altre isole dell'arcipelago toscano quando contro di esse rivolsero i loro sforzi i Fiorentini nella guerra del 1362, 2) le cui vicende gli storici di Firenze narrano con naturale compiacimento, mentre il Roncioni tiene un patriottico riserbo. Ma gli atti di quegli anni non c'informano di provvedimenti presi per la difesa dell'isola, e gli ultimi accenni ad armamenti straordinari sono del 1359, di un anno prima che incominciasse la guerra. 3) Ci rimangono invece testimonianze di preparativi fatti anche nell'isola nel 1372, in occasione della guerra del re d'Aragona col giudice d'Arborea, pel solo timore del passaggio della flotta del primo contro il volere della repubblica. 4)

Ma i pisani avevano da temere in modo speciale dei pirati, de' quali tutti i provvedimenti più energici non riuscivano molto spesso ad evitare le sorprese, allo stesso modo che l' e-

1) RONCIONI, Op. cit., p.821.

2) NINCI, Op. cit., p.50.

3) Provv. d. Anziani: A,129,c.56 v. Si dà facoltà al massario del comune di consegnare al doganiere baliste,verretoni,pavesi "per munizioni e custodia delle terre di Rio e Grassula e delle spiagge dell'isola e della vena, perchè se ne valga nei casi opportuni e necessari".

4) Provv. d. Senato: A,66 c.29 sgg. Gli Anziani (a.c.33 r.),dopo aver provveduto circa l'approdo di una nave catalana armata nel porto pisano e circa le riparazioni necessarie alla fortezza della terra di Livorno,deliberarono: "quod supra factis insule Ilbe,propter aduentum nove armate regis Aragonum,iture in Sardineam contra Iudicem Arboree,provideatur de bona et vigili custodia,ut inde tute,et sine dubitatione comune Pisarum vivere possit".

semplari punizioni non facevano spesso che eccitarne maggiormente gli odii. Ce ne dà prova un curioso episodio, non unico certo nella storia della pirateria del Medio Evo. Nel 1386 gli Anziani avvertivano con sollecitudine i castellani di Livorno e dell'Elba del grave pericolo che correvano, in tutto quel tratto di mare, tanto i naviganti quanto gli abitanti delle terre e dei forti sulle coste, per la presenza del figlio del pirata Orticone. Egli era uscito da Marsiglia col proposito di derubare o di uccidere chiunque avesse trovato non abbastanza sicuro nel mare di Pisa, per far vendetta del padre che era stato impiccato alla foce dell'Arno. 1) Il comune, in questo frangente, perchè il corsaro non arrecasse ai sudditi gravi danni e morti, provvedeva all'armamento di una galeotta. Ma in ogni tempo, ed anche quando il pericolo non era imminente, speciali provvedimenti, nei quali naturalmente è sempre compresa l'Elba, furono intesi a difendere le coste del continente e delle isole e a procurare la sicurezza dei commerci. In una delle rubriche del "Breve della Curia del mare" dell'anno 1305, si ingiungeva a tutti quelli che navigavano fino a Castiglione della Pescaja ed all'Elba di munire le loro navi di baliste. 2) Nè la repubblica si rimetteva intieramente all'iniziativa privata, ma provvedeva direttamente o per mezzo dei comuni interessati alla difesa del mare. Così nel 1324 il tesoriere della repubblica rimborsava il comune di Marciana nell'Elba delle spese incontrate per lo stipendio di un custode, incaricato della sorveglianza del mare e della segna-

1) Provv. d. Senato, A,70,c.3 r. Al 1385, al medesimo tempo dunque, il Tronci (*Annali cit.*, II, p.188) riferisce una minaccia per parte di corsari e provvedimenti della repubblica per renderla vana. Di un'altra invasione di mori i quali, spintisi fino all'Elba, vi avrebbero catturato delle navi cariche di mercanzie, parla il Ninci, (*Op; cit.*, p.51), citando il Muratori (*R.I.S.*, c.132) il quale l'assegna al 1387.

2) Breve dell'ordine del mare (in *Statuti cit.* III, p. 841).

lazioni delle navi armate nel luogo detto "grötta murata", ai confini di quel comune. 1) Del resto le terre poste sul mare, comprese quelle elbane, erano obbligate a fornire, quando ne fossero richieste, il contingente necessario al buon esito di queste imprese che ridondavano soprattutto a loro beneficio. Così quando, nel 1357, i Pisani dovettero allestire una flotta contro i pirati, si stabilì che, qualora le navi nuovamente armate non avessero un numero d'uomini sufficiente alla felice riuscita dell'impresa, i capitani di Piombino, di Castiglione della Pescaja, di Livorno e dell'isola d'Elba, dovessero fornirne nella misura richiesta dal capitano della flotta, e gli abitanti, alla loro volta, prestarsi volontariamente a questo servizio. 2)

Allo scurezza delle miniere e dei lavoranti ed al mantenimento dell'ordine pubblico il comune provvedeva in modo stabile, mandando periodicamente nell'isola una vacchetta, nave, secondo il Roncioni, da 20 remi in giù. Di questo battello stazionario teneva l'amministrazione il doganiere, 3) mentre ne aveva il comando militare e marittimo un nauclerio estrat-

1) Provv. d. Anziani: A, 90; c. 24 r. Simili provvedimenti si ripetono: con una provvisione contenuta nello stesso registro (a. c. 357) si destina un custode, collo stesso ufficio, sulle cupole di Montenero, e due guardie sono messe col medesimo intento "in loco qui dicitur Falconaja" (A, 93, c. 13 v.). Molto più tardi appare organizzato un completo servizio di segnali tra diversi castelli del littorale e le isole, per la presenza di molti corsari (Roncioni, Op. cit., p. 257).

2) BONAINI, Docc. in "Appendice al Breve dell'ordine del mare" cit., (Stat. III, p. 622). Talvolta i comuni stessi di loro iniziativa, armarono delle navi e diedero la caccia ai corsari (Roncioni, Op. cit., p. 881).

3) Provv. d. Anziani, A 82, c. 47 r. Anzi nel 1559 si dava a lui la facoltà di vendere la vacchetta "que nunc est in plagiis comunium Rii et Grasse", divenuta probabilmente inservibile. (Provv. d. Anziani: A, 129, c. 15 v.).

to a sorte (secondo che si praticava per gran parte delle magistrature della città e del contado) dalla relativa tassa dei nauclerii, 1) il quale durava in carica un anno. Col l'invio della vacchetta, ricordata sempre come destinata "alla custodia della vena del ferro", coincideva spesso quello degli stipendiarij che erano di guarnigione nell'isola, ed il cui numero variava secondo il bisogno: nel 1380 vi erano contemporaneamente 42 balistrarii e 18 cittadini militari, 2) ma normalmente il numero era inferiore a questo, pur già assai scarso, avuto riguardo alle condizioni del territorio ed ai frequenti pericoli ond'era minacciato. In questi casi del resto i comuni richiedevano al governo della repubblica armi ed armati, e le loro richieste erano accolte favorevolmente. Talvolta poi, in circostanze straordinarie, l'isola d'Elba fornì essa stessa i suoi armati ai comuni vicini. Così nel dicembre del 1336, scoppiati dei disordini in Piombino, vi si mandarono uomini dall'Elba, e da Campiglia. 3) Nè quei torbidì dovevano essere insignificanti, se provocarono poco dopo la deposizione del podestà della famiglia dei Gualandi, mandato a confine senza che potesse neppure giustificarsi davanti al giudice, 4) mentre è ragionevole dubitare che di quei fatti egli non avesse intiera la responsabilità, se si ripeterono, e più gravemente, anche in seguito. 5)

1) Provv. d. Anziani: A, 128, 240 v.; 166, c.55 r.; 167, c.57 r.

2) Provv. d. Anziani: A, 159, c.6 v. ed 8 r. e v.

3) Provv. d. Anziani: A, 121, c. 4 r. e 19 v. Colla prima delle due provvisioni, del dicembre del 1336, si rimborsa un cittadino di Piombino delle spese per il trasporto degli armati chiamati dall'isola per la difesa del castello: nella seconda provvisione, del gennajo dell'anno successivo, circa il trasporto degli armati di Campiglia, si determina meglio la circostanza: "tempore rumoris suscitati in dicta terra".

4) Provv. d. Anziani: A, 102, c.118 v.

5) Il comune di Piombino che, alcuni anni dopo, doveva dare prova di devozione alla repubblica respingendo l'assalto dei fuorusciti avversarii del conte Bonifazio della Gherardesca, diede più tardi occasione a disor-

In questa occasione i soldati di Campiglia erano accorsi insieme cogli Elbani alla repressione dei moti di Piombino: nel 1371 l'isola d'Elba forniva nuovi fanti a Pisa, questa volta proprio per la custodia e la difesa della terra di Campiglia: 1) ma la repubblica non retribuiva più solo i privati delle spese incontrate nel trasporto degli uomini, bensì compensava direttamente i soldati, appartenenti al comune di Grassula: ciò fa credere che fossero stati assunti straordinariamente in servizio, per mezzo degli impiegati dell'isola.

Nello stesso anno 1371 il comune elbano di Campo forniva a più riprese, non sappiamo se spontaneamente, aiuti di soldati a Pisa per la difesa del castello di Vignale: gli Anziani riconoscevano solennemente il servizio che il comune aveva reso alla repubblica e, perchè valesse agli altri d'esempio, lo compensavano coll'abbuono di una parte del debito che esso, come tutti gli altri dell'isola, avevano verso Pisa. 2)

Nè solo le guerre esterne davano occasione a provvedimenti militari, ma anche i disordini ed i turbamenti pubblici, meno rari di quanto si possa credere. Con ciò siamo

dini, e a repressioni per parte del comune di Pisa. Da una provvisione del 1345 si rivela che questo per ricondurre la quiete nella terra ed ottenere che "bona fiant, mala cessent", doveva ricorrere a mezzi conciliativi. (Cfr. Provv. d. Anziani, A, 54, c. 53 v.; 56, cc. 36 e 41, dove si parla di una amnistia concessa ai Piombinesi. Più gravemente turbato fu l'ordine pubblico quando, nel 1371, ebbero un riflesso in quel comune le contese fra i Bergolini e i Raspanti, che agitavano Pisa. (Roncioni, Op. cit., p. 906).

1) Provv. d. Anziani: A, 147, c. 37 r.

2) Provv. d. Anziani: A, 148, c. 69 r. Era doganiere in quell'anno Parazone Grasso già da noi ricordato. Quanto alle ragioni dell'invio d'armati a Vignale le storie pisane tacciono; solo il Tronci narra che, circa il 1360, i Pisani avrebbero assediato Frecciano e Suvereto ed avrebbero abbandonato il primo, che si chiamò da allora Vignale vecchio, per distinguerlo dal nuovo castello edificato, che ne ebbe il nome ed una parte del territorio (Annali cit., ad a.).

ben lontani dall'attribuire valore all'affermazione di qualche viaggiatore, il quale, con quel malevolo giudizio che guida molti degli stranieri quando parlano dell'Italia e specialmente dell'indole de' suoi abitanti, volle dipingere l'Elba come un covo di malfattori. L'Arsène de Thiebaut, ad es., insiste molto su quest'accusa che grava soprattutto sugli abitanti di Capoliveri, e questi per dar ragione al nome del paese, che si sarebbe chiamato Caput liberum perchè luogo di franchigia per i condannati a tempo dei Romani e dei Pisani, volle vedere nella mala fede degli abitanti, ch'egli avrebbe avuto occasione di sperimentare, una tarda e poco onorevole traccia delle tradizionali tendenze di questa popolazione. 1) Alla grave accusa, che fu attenuata da un altro scrittore, francese del pari ma più equanime, dal Valery, 2) paiono dar consistenza alcuni fatti, che non possiamo onestamente tacere, anche se da essi abbia ad esser confermato quel triste primato che nei malefizj avrebbero conseguito gli abitanti di Capoliveri: solo che nelle condizioni attuali del paese, più che in ereditarie inclinazioni, si potrà ritrovar la ragione di siffatta delinquenza.

Così nel 1332 due mercanti veleggiavano, con un carico di grano dalla Sardegna alla volta di Pisa: giungendo a Capoliveri, eran stati costretti colla violenza dagli abitanti di quella terra a scaricare il grano del quale poi questi si erano impadroniti. I danneggiati rivolsero una supplica agli Anziani del comune di Pisa, per impetrar giustizia, ed ottennero infatti che fossero tratti fino al risarcimento dei danni, per mezzo di ufficiali appositi, tutti gli abitanti di Capoliveri

1) ARSENE DE THIEBAUT, Op. cit., p.158.

2) VALERY, Voyages en Corse, a l'ile d'Elbe et en Sardaigne (1838). I, p.334.

3) Provv. d. Anziani, A, 85 c.26 v. e 27 r.

che venissero a Pisa, e confiscati i loro beni. 1) Atti di ^{U. M.} leaudacia non erano rari del resto, e non eran sempre gli isolani a commetterli; così molto più tardi, nel 1394, alcuni Genovesi furono sorpresi, dalla vacchetta di custodia mentre tentavano di trasportare in patria una gran quantità di minerale, rubata nelle spiagge dell'isola. La carcerazione dei colpevoli destò dapprima i lamenti della repubblica genovese e poi le preghiere, alle quali gli Anziani si sarebbero benignamente arresi. 2)

Gli abitanti di Capoliveri davano nuovamente ai governanti ragione di più seria sollecitudine nel 1335. Una provvisione di quell'anno ci informa di una rivoluzione scoppiata in odio al comune pisano, a causa dell'esazione di certe imposte, della quale era stato incaricato il vicario di Maremma. Questi riferiva al comune sulle condanne inflitte ai rivoltosi, dei quali alcuni avevano proferito parole ingiuriose contro la sua persona e contro la repubblica, e come i provvedimenti presi avessero ricondotto il paese all'obbedienza. 2) Di questo piccolo moto politico, e dei frequenti reati contro la proprietà, di che non solo quei di Capoliveri si rendevano colpevoli, 4) si ha da rintracciar la causa, come già accennammo, nelle infelici condizioni economiche del paese, i cui abitatori eran indotti, probabilmente, a saccheggiare una nave di grano, quando non era sufficiente ai bisogni quello che il comune di Pisa vi faceva importare con non piccolo sacrificio e, spesso, solo per i proprij impiegati; e si sollevavano a tumulto

quando diventavano insopportabili le gravezze imposte dai dominatori. E' necessario anche tener presente di quali elementi fosse costituita la popolazione elbana. Come i frequenti scioperi e le ribellioni all'autorità degli ufficiali pisani appajono conseguenze inevitabili dell'agglomerarsi di un non piccolo numero d'operaj, così i turbamenti dell'ordine pubblico e la frequenza dei reati si spiegano in parte col fatto che dimoravano nell'isola molti sbanditi e confinati del comune di Pisa. Gli stessi comunisti di Capoliveri ne movevano formale lagnanza alla repubblica, ricordando come la loro terra fosse sguarnita di mura e non potessero quindi esser ragionevolmente condannati per ricettazione di sbanditi, se questi, mentre essi attendevano ai lavori campestri, vi entravano e vi rimanevano; si auguravano perciò che il governo, tenuto conto del numero di questi sbanditi, a cui invano essi si sarebbero sforzati di opporre resistenza, e dalla grande indigenza degli abitanti, risparmiasse quelle condanne pecuniarie che avrebbero tratto il paese ad inevitabile rovina. 1)

1) Provv. d. Anziani: A, 128, c.64 r. e sgg. "Cum intellexeritis etc.... Coram vobis dominis Anthianis Pisani comunis, pro parte comunis et hominum et personarum Capolivri insule Ilbe, exponitur reverenter quod in dicto comuni sunt quam plurimi exbanniti Pisani comunis, et prout vestra dominatio bene novit, terra Capolivri non est murata, et homines ipsius terre sunt laboratores ac etiam pauperes et egent, et tamquam laboratores terre, vadunt ad laborandum vineas et alia rustica servitia faciendum, et multoties quidem nullus remanet in dicta terra; ita quod dicti exbanniti possint intrare et exire de dicta terra. Et sunt etiam tot et tanti quod alii homines de dicto comuni non possint capere eos vel in aliquo impedire. Et quod, non consideratis predictis, capitanei dicte terre procedunt saepe et condempnant dictum comune in maxima quantitate pecunie pro receptione dictorum exbannitorum: propter quod ipsum comune sine eius culpa in totum destruerent, nisi vestra dominatio opportuno rimedio provideret. Quare dominationi vestre supplicat humiliter et devote quatenus, consideratis qualiter dicta terra est posita et multitudine dictorum exbannitorum et indigentia et maxima paupertate hominum dicte terre et eorum impossibilitate, et cum de iure nemo ad impossibilia teneatur

Questa supplica, accolta favorevolmente, "sebben con qualche limitazione, dagli Anziani, vale a chiarire la condizione dei numerosi banditi dell'isola ed i provvedimenti con cui il comune di Pisa li perseguitava, non dissimili del resto da quelli decretati per altre parti del territorio pisano. Il divieto di cui gli abitanti di Capoliveri chiedevano l'abrogazione, era severamente sancito nel "Breve del comune", che comminava gravi multe a chiunque avesse prestato servizio, aiuto o consiglio ad uno sbandito per malefizio: e non escludeva dalla sanzione neppur le comunità, per le quali anzi era già colpa il solo permettere che uno sbandito dimorasse pubblicamente nel territorio. 1) Pare che presto si comprendesse l'insufficienza di questi provvedimenti e la necessità di far sì, colle promesse di compensi, che i cittadini non solo non favoreggiassero gli sbanditi, ma cooperassero coi magistrati ad estirparli. Nel 1335 gli Anziani, constatando che il numero degli sbanditi andava crescendo, e che essi audacemente si commovevano a commettere danneggiamenti ed offese alla vita e alla proprietà degli abitanti, così che questi non potevano più andar sicuri nel contado, proponevano premj pecuniarj a quelli che ne assicurassero qualcuno alla giustizia, e l'impunità a quelli fra gli sbanditi stessi che, con atto veramente

et ut dictum comune predicta occasione non destruat et in totum inhabitetur, velitis et vobis placeat providere per modum iuridice valiturum quod nullus capitaneus, potestas vel rector Capolivri tam presens quam futurus, possit vel debeat decreto inquirere vel procedere contra dictum comune de Capolivri, seu eius universitatem vel aliquam singularem personam de ipso comuni, de vel pro receptatione alicuius exbanniti de dicto comuni, seu de vel pro prestatione alicuius auxilii, consilii vel favoris etc."

1) BONAINI, Stat. cit., I, p. 387. In città il podestà doveva avere a cooperatori in questa ricerca il Capitano del popolo e gli Anziani, e poteva valersi di fiduciarj (Cfr. Provv. d. Anziani: A, 81, c. 100 N. c. e Stat. cit., II, 513).

non leale, consegnassero all'autorità politica alcuno dei loro compagni. 1) In queste deliberazioni rinnovate, con pochi mutamenti, nel 1360, sempre nell'intento di liberare la città e il contado da quelli che eran chiamati "omnium malorum patratoreS", 2) si contengono non dubbie prove del minaccioso estendersi degli sbanditi nel territorio del comune. Si spiega anche quindi l'istituzione di un ufficio speciale, destinato esclusivamente alla sorveglianza degli sbanditi, che estendeva la sua giurisdizione nell'Elba, appunto perchè qui essi avevano messo di preferenza la loro sede. Così nel 1357 un ufficiale degli sbanditi in Maremma, mandato nell'isola a sollecitare certi pagamenti dagli abitanti della capitania di Capoliveri, aveva pure l'incarico di esigere, sui beni degli sbanditi che si erano ricoverati nel territorio di quella terra, l'importo delle condanne che il podestà aveva pronunciato, appunto per questo, in odio ad essi. 3) Più atta a chiarire il carattere del nuovo ufficio è una provvisione in cui si riconosce che il comune di Piombino non ha l'obbligo di provvedere a proprie spese al trasporto dell'ufficiale degli sbanditi e dei suoi familiari nell'isola, che invece, quando la presenza di quel magistrato sia necessaria, dev'esser a carico del comune di Capoliveri. 4) Il quale così non aveva veramente a compiacersi sotto alcun ri-

1) Provv. d. Senato, A, 74, c.62 r.

2) Provv. cit., c. 220 r. e V.

3) Provv. d. Anziani: A,126,c.69 v. Si dava all'ufficiale l'incarico di esigere "de bonis quibuscumque exbannitorum Pisani comunis de dicta insula qui receptarunt se in comunibus suprascripte capitane Capolivri omnes et singulas condemnationes factas occasione dicte receptionis exbannitorum per potestates seu capitaneos dicte capitane".

4) Provv. d. Anziani: A,158,c.5 r. Fra l'uno e l'altro di questi due docc. va messa, per ordine di tempo, un'altra provvisione d'indole generale, in virtù della quale si concedeva agli Anziani ed ai Savj la facoltà di eleggere, in certe parti del contado "officiales pro fugatione exbannitorum quibus comitatus Pissarum abundat". (1359.Provv. d. Anziani:A,128,c.169 r.).

guardo di essere il soggiorno preferito dagli sbanditi che, non soltanto non davano la miglior garanzia dell'incolumità delle persone e della sicurezza degli averi, ma gli procuravano anche nuovi gravami, oltre i molti onde aveva ragione di lamentarsi.

I DIRITTI LEGITTIMI E PRESUNTI
 DELL'AUTORITA' ECCLESIASTICA
 SULL'ISOLA D'ELBA.

Compiendo la nostra indagine intorno alla forma dell'amministrazione pisana nell'Elba ed alle condizioni dell'isola sotto quel governo, dobbiamo accennare ai diritti ed alla giurisdizione che, col consenso della repubblica od in contrasto con essa, vi esercitò in vario modo l'autorità ecclesiastica. 1) Già abbiamo dovuto accennare a certe obla-

1) Un documento che si riferisce a certi diritti di un'abbazia su d'una chiesa dell'Elba, non rientra, sotto il rispetto cronologico, nei limiti del nostro studio, ma ci par tuttavia notevole per la sua antichità (1235) e per il contenuto: è un atto notarile in virtù del quale fra Benedetto, abate e rettore della chiesa e del monastero di S. Felice in Vada, in nome dell'amministrazione da lui retta, concede in enfiteusi perpetua, a Peraso, pievano di Capoliveri, la Chiesa di S. Felice della Croce, posta nell'isola d'Elba, con gli edificj, i terreni, il bestiame, i prodotti e gli oggetti annessi, rinunziando a beneficio dello stesso a tutti i diritti che al monastero potessero spettare in "villa de Cruce" e in tutta l'isola. Si riserva certi diritti: quello d'ospitalità ad esempio per i frati di S. Felice che vi si fermassero andando in Sardegna; e riconosce d'altra parte all'affittuario la facoltà di nominare, in virtù della sua autorità e di quella del popolo di Croce, il sacerdote addetto alla chiesa. - L'atto, stipulato in presenza dei più notevoli cittadini di Capoliveri, desta interesse anche per le notizie sulla solennità con che deve esser presentato annualmente l'importo del fitto, e sui paramenti costituenti il patrimonio della chiesa (Pergam. di S. Paolo all'Orto, 21 novembre 1235).

zioni che i fabbri dell'Elba versavano a favore dell'opera del Duomo e della curia Arcivescovile di Pisa: ma codesti pesi non erano inerenti alla condizione di lavoranti nell'isola, e gravavano invece, per antica consuetudine, sull'intera corporazione dell'arte. Carattere ufficiale e di remota antichità ci pare invece sia da riconoscere all'offerta annuale di falconi che i comuni elbani dovevano fare, in segno di sùditanza, allo stesso arcivescovo di Pisa. Il quale faceva valere il proprio diritto, non sempre rispettato da quei comuni, ricorrendo all'autorità civile: così avvenne in una occasione già a noi nota, nel 1290, quando un nunzio del comune di Pisa, davanti ad un consiglio radunato nella casa del capitano dell'Elba e Capoliveri, in nome della Curia dei Malefizii di Pisa, fece precettare ai diversi comuni dell'isola di consegnare, nella misura per ciascuno indicata, in favore dell'arcivescovo Ruggeri, i falconi dovuti per gli ultimi dieci anni trascorsi, comminando gravissime multe ai comuni ed ai singoli abitanti in caso di inadempimento. Pare che solo alcuni comuni rispondessero all'ingiunzione se l'anno successivo si pronunciava dal giudice e dagli assessori del comune di Pisa, ad istanza del procuratore dell'arcivescovo, una sentenza contumaciale in odio agli altri - i più; - e si aggiudicavano al procuratore medesimo i loro beni fino alla concorrenza di una somma equivalente al valore dei falconi. 1) Questa sentenza, che non potè avere allora esecuzione per le condizioni eccezionali in che, come sappiamo, versava l'isola, occupata dai Genovesi, era stata preceduta da altre, delle quali alcuni documenti ci danno notizia. Così, nel 1260, ad una sentenza contumaciale in odio alle stesse comunità in nome dello stesso diritto si riferiva un atto di concordato, in virtù del

1) I due documenti furono pubblicati dal DAL BORGO, *Diplomi Pisani* cit., n°. VII, p. 21 e sgg.

quale l'arcivescovo di Pisa si dichiarava soddisfatto della quota di l. 58 e s. 5 versatagli sulla maggior somma di 1.60 per cui i comuni dell'Elba si erano obbligati, in compenso di 35 falconi dovuti "pro multis temporibus longe retro decursis", e rinunziava a qualunque ulteriore azione penale. Per il versamento della somma e per la stipulazione dell'atto i comuni interessati si eran fatti rappresentare da un solo delegato, lo stesso che, insieme col capitano dell'Elba, aveva stabilito precedentemente le condizioni dell'accordo. In alcuni atti successivi i comuni dell'isola trattano separatamente colla curia arcivescovile: così nello stesso anno 1260, dopo la composizione che anzi vien ricordata nel nuovo documento, osservava il suo obbligo il comune di Capoliveri, presentando all'arcivescovo Federico per mezzo di un delegato, due falconi, 2) e cinque ne offriva nel 1266 il rappresentante del comune di Marciana, anticipando anzi il tributo degli anni successivi. 3) Era ugualmente sollecito nel 1278 quello di Capoliveri: 3) forse in seguito le stesse vicende guerresche distolsero gl'isolani dall'adempimento di quell'obbligo e resero necessario quel richiamo, da cui abbiam preso le mosse e che non fu probabilmente l'ultimo. Basta a noi di rilevare l'importanza che la curia arcivescovile attribuiva a questo segno di sudditanza, molto comune nel Medio Evo: il quale, nel caso nostro, era forse avanzo di maggiori diritti e del dominio esercitato dalla curia nell'Elba; e non solo in quest'isola, ma anche nelle altre del

1) Archivio di Stato di Pisa - Manoscritti di F. Bonaini; n° VI: Copie di documenti pisani, F. I (996-1277 nov.).

2) Mss. del Bonaini cit. VI. Copie di documenti pisani (996-1277), Id. Maj 1260.

3) BONAINI, Appendice di documenti ai due "Brevi del comune e del popolo e delle compagnie": Doc. VI Stat., I, p. 650.

4) Mss. del Bonaini, VIII (1277-1292). Doc. 12 Aprile 1278, in cui si fa una curiosa riserva sulla qualità dei falconi, ancora irriconoscibili.

mare toscano. 1) Fra queste anzi è opportuno segnalare l'isoletta di Cerboli, fra l'Elba e Piombino, di cui l'arcivescovo, Ruggeri, nel 1282, affittava per cinque anni i redditi; e rinnovava poi agli stessi patti la locazione, aggiungendovi l'obbligo di portare annualmente il censo al palazzo arcivescovile in Piombino, e di consegnar pure, alla sede dell'arcivescovo in Pisa, tutti i falconi che fossero stati presi nell'isola. 2)

Il governo della repubblica, nei casi ricordati, interveniva per mezzo dei suoi magistrati a sostegno dei diritti dell'arcivescovo; Altre volte esso, in forma molto aspra, protestò, in nome degli amministrati contro le illegittime esazioni degli impiegati della curia ecclesiastica e le denunciò all'arcivescovo, con riserva di più energici provvedimenti, qualora questi non vi avesse posto riparo. 3) Codesta protesta divenne più vigorosa, e anche più acerba la forma, quando gli stessi interessi dello stato furono compromessi. Ciò si verificò sempre a proposito delle miniere elbane, ma di fronte alle pretese dell'episcopato di Massa, che pare godesse fin dal 1066, in virtù di un privilegio riconfermatogli da Enrico VI nel 1194, delle decime sui metalli estratti nell'isola, 4) così co-

1) Lo ha ragionevolmente supposto il Ninci, Op. cit., p.44, n.B.

2) REPETTI, Dizionario geografico cit., IV, p.596: all'artic. PORTOFERRAIO.

3) BONAINI, Breve Pisani populi et compagnarum, Rubr. LXXIIII, in Stat., I, p. 596. A chi prendesse a studiare le relazioni di Pisa coll'autorità ecclesiastica potrebbe giovare una provvisione contro il clero che si rifiutava di pagar le imposte al comune (Vedila fra le Provv. d. Senato, A, 62, c.31 r.).

4) UGHELLI, Italia sacra (Venezia, 1718), p.710: "Bernardus: huic concessa fuit decimatio metallorum et ferri insule Ilbe, ex instrumento anno 1066 in curia episcopali et ex privilegio Theodorici VII in curia existente a.1195. Il TARGIONI-TOZZETTI (Relazione di alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana, Firenze 1770, p.119) dubitò, crediamo a torto, di questa notizia perchè nell'archivio di Massa non gli venne fatto di rintracciare i documenti ricordati dall'Ughelli. Nè della concessione è

me vantava giurisdizione e diritti sulle miniere di Massa.1)

Sembra che quelle decime non fossero state più versate da un lunghissimo periodo d'anni allorchè, nel 1372, il vescovo di Massa, risolvendo la questione, reclamò da' cavatori il pagamento della somma corrispondente a ben cinquant'anni arretrati, minacciando di procedere altrimenti contro di essi. La richiesta e la minaccia erano veramente dirette al comune di Pisa, di cui i cavatori non eran che semplici lavoranti; e vi risposero infatti gli Anziani della repubblica con una lettera che, per l'affermazione, fatta in modo risentito, dei diritti dello stato è documento assai degno di nota. 2) Gli Anziani vi esprimevano la loro meraviglia per la strana richiesta del vescovo, affermando la loro assoluta proprietà, immune da qualunque peso, sull'isola e sui frutti delle miniere: aggiungevano che mai il comune aveva pagato ad alcuno, ecclesiastico o secolare, imposte su quei frutti, e protestavano di voler conservare, anche per l'avvenire, integri questi diritti, anche perchè fidavano nell'aiuto e nella protezione della Chiesa Romana, come nei tempi passati. Questa solenne dichiarazione fa credere che quelle decime non fos-

difficile darsi ragione, quando si pensi che Piombino, dove si concentrava buona parte del commercio del minerale, era compreso nella diocesi di Massa.

- 1) Cfr. TARGIONI TOZZETTI, Op. cit., IV, p. 198. Ricorda un atto per mezzo del quale l'arcivescovo di Massa ed il capitolo dei canonici trasferivano, dietro un molto alto compenso, alcuni loro diritti sull'elezione dei magistrati alla città, facendo riserva ed eccezione per la giurisdizione "in argenti fodinis latentibus et apertis", le quali furono in seguito oggetto di contrasti tra i due poteri. - Intorno alle famose miniere di Massa vedi lo Statuto delle miniere d'argento e di rame della città di Massa, secondo la Riforma fattane nel 1310, dato in luce per cura e con avvertimento preliminare di F. BONAINI, in Arch. stor. ital., Append. VIII, p. 631 e sgg.
- 2) La lettera, tratta dall'Archivio Fiorentino, e colla data del 17 di giugno 1372, fu pubblicata dal Bonaini in append. al "Breve artis fabricorum" (doc. VII, in Stat., III, 898).

sero state mai pagate e che da tempo remoto fossero cadute in dimenticanza, se pur eran mai state legittimamente assegnate al vescovato di Massa. Quale fosse il risultato del conflitto, in cui gli Anziani invocavano l'intervento del Papa, non sappiamo; ma il silenzio in questo caso è forse da interpretarsi come una rinunzia del vescovo alle sue pretese, di fronte all'atteggiamento risoluto della repubblica pisana.

FORTUNATO PINTOR

NOTA

Noi abbiamo inteso di esaminare le condizioni dell'industria mineraria nell'Elba solo in quanto esse ebbero un riflesso nelle reciproche relazioni tra l'isola e la repubblica pisana. Ma chi desiderasse più copiose informazioni sulla tecnica dell'industria stessa e sul suo svolgimento nel Medio Evo, o volesse confrontare le disposizioni che abbiamo posto in rilievo qua e là nel corso del lavoro - dacchè un corpo di leggi minerarie dell'Elba durante il dominio pisano non c'è rimasto, - con quelle che ebbero vigore in altri centri dell'industria, più che alle scarse notizie del PILLA, (Breve cenno sulla ricchezza minerale della Toscana, Pisa, 1845), potrebbe ricorrere all'opera dell'HAUPT, Trattato delle miniere e della loro industria in Toscana, Firenze, 1847, agli Statuti delle miniere d'argento e di rame di Massa, già ricordati (pubbl. dal BONAINI, nell'Appendice VIII dell'Arch. stor. italiano, pp. 631 sgg.) e massime al libro di CARLO BAUDI DI VESME, Dell'industria delle miniere nel territorio di Villa di Chiesa in Sardegna nei primi tempi della dominazione Aragonese (fra le memorie della R. Accademia delle scienze di Torino, serie II, t. XXVI). Il breve che si esamina in questa diligente memoria, con corredo di cognizioni economiche e con conoscenza dei luoghi, riformato bensì al tempo della conquista aragonese, ma sulle tracce di anteriori brevi pisani, così che le disposizioni di esso non si debbano credere posteriori alla seconda metà del sec. XIII, cioè al periodo della signoria de'

Donoratico, parrebbe dovesse offrire ricca materia di raffronti coi provvedimenti, pur pisani, intorno all'Elba. Ma oltre che industrie siffatte sono strettamente legate alle condizioni dei luoghi, così che hanno nelle diverse regioni procedimenti diversi, v'ha una profonda differenza, già l'accenno il BAUDI (o. cit., pp. 24 e 58), tra la funzione che lo stato in genere esercitava nelle miniere dell'Italia superiore e della Toscana e la parte che il comune pisano aveva in quelle di Sardegna. Qui la repubblica non esercitava nessuna signoria e lasciava piena libertà all'industria, limitandosi a definire i diritti e i doveri dei privati fra loro: là, a Massa ad es., il comune ed il vescovo fanno valere i loro diritti di possesso fondati sulle famose concessioni degli imperatori, ed esercitano sull'industria una continua opera di tutela, per mezzo d'impiegati proprj. Tuttavia anche qui la lavorazione delle miniere è concessa, dietro corrispondenti compensi, a' privati. Nell'isola d'Elba la cosa è ben diversa: il comune di Pisa esercitò esso solo l'industria, direttamente per mezzo dei suoi lavoranti, lasciando all'iniziativa privata soltanto la successiva lavorazione del minerale, e la vendita, che è affidata spesso a società commerciali. Non che non si noti fra il breve di Villa di Chiesa e le staccate provvisioni elbane alcuna affinità: anche quei comunisti, dichiarandosi dediti più all'industria che all'agricoltura, in tempo di carestia, sollecitavano dal comune di Pisa la facoltà di provvedersi del grano (BAUDI, o. c., p.14), e come per l'isola d'Elba, il governo cercava, per via di grandi concessioni e d'immunità fin da delitti, di invogliare gli stranieri a stabilirvisi, per rimettere in fiore l'industria (Ibid., p.16). E al pari dei fabbricherij pisani, i guelchi d'Iglesias, che esercitavano lo stesso mestiere, in quanto erano capi dei forni o delle fonderie, si lagnavano degli arbitrij fiscali di che erano vittime, per parte dell'impiegato pisano addetto all'esazione dei diritti (pp. 145 e 171). In fine come nell'Elba, per la stessa promiscuità di operai e per l'affluirvi dei malviventi, la sicurezza pubblica lasciava a desiderare ed era oggetto delle cure del governo (p. 106). Che di più? Pare che alcune corporazioni festeggiassero la Madonna di mezz' agosto e gli offrissero il candelo (p.166): costumanza che attesta dell'esistenza di operai pisani in Villa di Chiesa, come il fatto che i Pisani vi istituissero una zecca, della quale il Baudi dà notizia. (o.cit., pp. 182-3), prova che vi ritrovavano quell'argento che in vano cercavano nell'Elba: del che sono pur documento le catture, per parte dei Genovesi, di navi cariche "d'argento sardesco" (p.13).

Questi riavvicinamenti vien fatto di istituire raccogliendo le notizie del libro del Baudi: assai più numerosi ne sorgono dal raffrontare codesto statuto a quelli di Massa, anteriori anch'essi al sec. XIV, co' quali concorda spesso anche nella denominazione d'ufficij, di pratiche, di oggetti. Ma codesto confronto, che

ci porterebbe lontano dal nostro campo, può riuscire utile solo . . .
a chi faccia la storia dell'industria.

Vogliamo pur citare, perchè questa nota bibliografica riesca meno incompleta, un opuscolo di L.G.PELISSIER, L'ile d'Elbe au debut du XIX siecle. Fragment des mémoires inédits de Pons d'Herault (Montpellier, 1897) nel quale appunto dai ricordi di quest'ultimo, che fu direttore delle miniere elbane a tempo di Napoleone, si traggono notizie sulle condizioni dell'industria al principio del nostro secolo (cfr. Archivio storico italiano, fasc. III del 1898, p. 218).

F. P.